SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. **105**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa;

Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi;

Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, e 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere *f)* e *i)*;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni organiche destinate a far parte dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento;

Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;

Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il
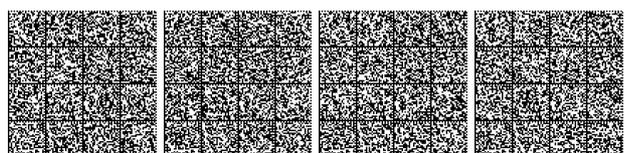
3 dicembre 1997, nonché modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;

Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 01.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;

b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;

c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;

e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;

f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;

g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;

h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;

i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;

l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;

m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;

n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;

p) "attività di intermediazione": attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:

1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
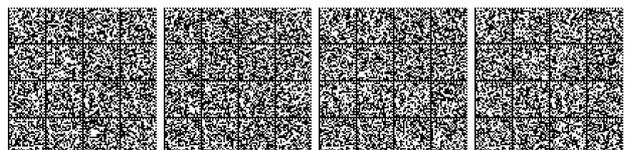
q) “delocalizzazione produttiva”: il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d’armamento nel territorio di Paesi terzi.»;

b) all’articolo 1:

1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’esportazione, l’importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione dei materiali di armamento, di cui all’articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;

3) al comma 4:

3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;

3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;

5) al comma 6:

5.1) all’alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione»;

5.2) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;

6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;

7) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. La cessione all’estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all’articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;

8) al comma 9, lettera *b)*, dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;

9) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;

10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008.

11-*ter*. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.

11-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-*quater*, 10-*quinquies* e 13;

b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.»;

c) all’articolo 2:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all’allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L’individuazione di nuove categorie e l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all’evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l’Italia aderisce.»;

2) al comma 4:

2.1) alla lettera *a)*, dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell’Unione europea»;

2.2) alla lettera *b)*, dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell’Unione europea»;

3) al comma 6, dopo le parole: « e dell’interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell’istanza,»;

d) all’articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall’articolo 44 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

e) all’articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità per l’iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari

in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;

f) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».

Art. 2.

Modificazioni al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e autorità nazionale competente»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»;

2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario» è inserita la seguente: «diplomatico»;

c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis*.

Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)

1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.

2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

Art. 7-*ter*.

Indirizzi e direttive generali

1. È attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.».

Art. 3.

Modificazioni al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»;

2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 4.

Modificazioni al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;

b) al capo IV è inserita la seguente sezione:

«*Sezione I*

TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI

"Art. 10-*bis*.

Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari

1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazio-

ni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.

3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.

4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.

5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-*septies* nonché quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

Art. 10-*ter*.

Autorizzazione generale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.

3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:

a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;

b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-*sexies*;

c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:

a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;

b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.

5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

Art. 10-*quater*.

Autorizzazione globale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.

2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.

3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.

4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*.

5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-*quinquies*.

Autorizzazione individuale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:

a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;

b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;

c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;

d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.

2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*.

3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-*sexies*.

Certificazione delle imprese

1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.

2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera *c)*, di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera *c)*, di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;

f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera *c)*, del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a) l'autorità competente che rilascia il certificato;

b) il nome e l'indirizzo del destinatario;

c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;

d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

5. La certificazione ha una durata di 3 anni.

6. Nei casi di cui all'art 10-*quater*, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.

8. È riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.

9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Art. 10-*septies*.

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.

2. È fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:

a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;

b) quantità e valore del materiale di armamento;

c) date del trasferimento;

d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;

e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;

f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.

3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

Art. 10-*octies*.

Procedure doganali

1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.

2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:

a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;

b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.»;

c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, è inserita la seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea";

d) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni di licenza e" sono sostituite dalle seguenti: "l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";

1.2) dopo le parole: " ne dà notizia" sono inserite le seguenti: " al Ministero della difesa e";

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "i tipi di" sono sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei";

3) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*ter*. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.";

e) all'articolo 13:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 7, autorizza" sono inserite le seguenti: "con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione" sono sostituite con le seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione";

f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, è inserita la seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni";

g) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-*bis* e 13";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";

3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-*bis* e 13";

4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-*bis* e 13";

5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-*bis* e 13";

h) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".».

Art. 5.

Modificazioni al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*.

Oneri posti a carico dei soggetti interessati

Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria.

Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta.»;

b) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista.»;

c) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) dopo le parole: «autorizzata all'esportazione» sono inserite le seguenti: «, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

1.2) alla lettera *b)*, le parole: «cui alla lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «esportazione e transito» e dopo le parole: «formulario di verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-*sexies*, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.»;

3) dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*ter*. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»;

d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis*.

Attività di controllo

1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.

3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.

4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

Art. 20-*ter*.

Poteri di vigilanza

1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-*sexies*, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:

a) accedere a tutti i locali pertinenti;

b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».

Art. 6.

Modificazioni al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-*bis* e 13»;

b) all'articolo 24:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti
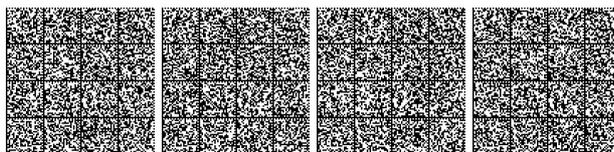
intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

1.2) dopo le parole: «articolo 13,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-*bis*,»;

c) all'articolo 25:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-*bis* e 13»;

1.2) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri»;

d) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-*septies*, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-*septies*, comma 3.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.

5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»;

e) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

Norme sull'attività bancaria

1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»;

f) dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*.

Attività di finanziamento

1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.».

Art. 7.

Disposizioni di attuazione

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 8.

Modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «esportazione,» sono inserite le seguenti: «trasferimento intracomunitario, intermediazione,»;

b) al comma 2, dopo la parola: « transito» sono inserite le seguenti: « , trasferimento intracomunitario e intermediazione».

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

«Art. 12 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità

e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'art. 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.».

— La direttiva 2009/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.

— La direttiva 2010/80/CE è pubblicata nella G.U.U.E 24 novembre 2010, n. L 308.

— Il testo dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O. così recita:

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

— La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1990, n. 163.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2005, n. 127.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
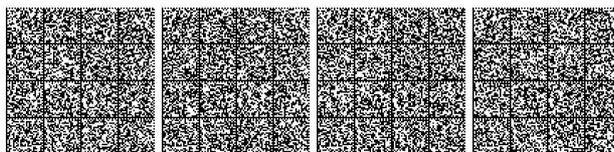
militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, S.O.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. Decreto n. 7/2009) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2009, n. 154.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2011, n. 203.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O.

— Il regolamento (CE) 2913/1992 del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— La legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1997, n. 256.

— La legge 14 giugno 2011, n. 95 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2011, n. 153.

— La legge 26 marzo 1999, n. 106 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1999, n. 94, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 428/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.

— La raccomandazione della Commissione europea dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'art. 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 11.

Note all'art. 1:

— Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Controllo dello Stato)*. — 1. L'esportazione, l'importazione*, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva* devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. *L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.*

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione*, transito e intermediazione* sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario. *Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.*

5. *L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.*

6. L'esportazione*, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione* di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'art. 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) *o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*;

d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (4);

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione*, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,* di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis*. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.*

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di ca-

rattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette *e i trasferimenti intracomunitari* da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di Forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. *Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.*

11-bis. *Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del 23 giugno 2003 e 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008.*

11-ter. *La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.*

11-quater. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:*

a) *esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10*-quater*, 10*-quinquies *e 13;*

b) *autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.*».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. *L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.*

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione *e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea* le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione, *trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea*, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministero della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, *entro trenta giorni dalla data dell'istanza*, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. *Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'art. 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b)*.
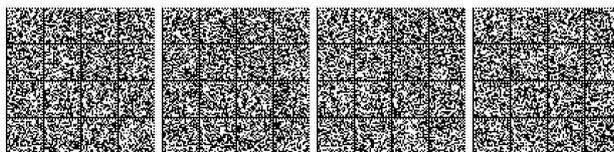
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

Art. 4 *(Iscrizione al registro nazionale delle imprese)*. — 1. *Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.*

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.*

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3-*bis*. I titolari di licenza globale di progetto*e di autorizzazione globale e generale di trasferimento* forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.».

Note all'art. 2:

— La rubrica del capo II della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Capo II - Organismi di coordinamento e controllo *e autorità nazionale competente*».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione *ed il transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.* Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario *diplomatico* del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione*, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'art. 2, comma 5*.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni *di cui al comma 1* da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

7-*bis*. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».

Note all'art. 4:

— Si riporta testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990, nonché della sezione II al capo IV, come modificati dal presente decreto:

«*Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea*

Art. 11 *(Domanda di autorizzazione)*. — 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, *l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché* il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al *Ministero della difesa e* al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati *i tipi e le categorie dei* materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c)*;

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5.

5-*bis*. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-*bis*, e devono essere indicati:

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'àmbito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'àmbito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5.

5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.».

— Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 *(Autorizzazione)*. — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza *con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché*, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, *il transito dei materiali di armamento, la cessione* all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi con-

giunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.
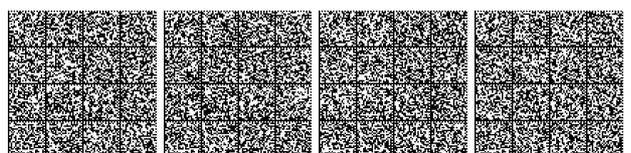
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:

a) previste dall'art. 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 185 del 1990, nonché della sezione III al capo V, come modificati dal presente decreto:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni)*. — 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.

3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 15 *(Sospensione o revoca delle autorizzazioni)*. — 1. Le autorizzazioni *di cui agli articoli 9, 10-*bis *e 13* sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

1-bis. *Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.*

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni *di cui agli articoli 10*-bis *e 13* sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga *delle autorizzazioni di cui agli articoli 10*-bis *e 13* non imputabili alla volontà dell'operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni *di cui agli articoli 10*-bis *e 13*, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m)* dell'art. 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.».

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza)*. — 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di *soggetti residenti in Stati terzi*.

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri Paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2-bis. *Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.*

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18 *(Lista dei materiali)*. — 1. *Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'art. 4, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni*

di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri e modalità, gli eventuali aggiornamenti della lista.».

— Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 185 del 1990 come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 20 *(Utilizzo delle autorizzazioni)*. — 1. L'impresa autorizzata all'esportazione*, alla intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,* o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di *esportazione e transito* al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica *ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)* ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

1-bis. *Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'art. 10*-sexies*, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.*

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*, il Comitato di cui all'art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'art. 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

4-*bis*. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.

4-ter. *In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.*».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 23 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita

«Capo VI - Sanzioni

Art. 23 *(Falsità nella documentazione)*. — 1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista *agli articoli 10*-bis *e 13* o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937.».

— Il testo dell'art. 24 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 *(Inosservanza delle prescrizioni amministrative)*. — 1. Chiunque effettui esportazioni*, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,* in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13, *ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'art. 10-bis*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.».

— Il testo dell'art. 25 del Capo VI della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 *(Mancanza dell'autorizzazione)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione *di cui agli articoli 10*-bis *e 13* effettua esportazione*, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,* contemplati nei decreti di cui all'art. 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'art. 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, *e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri* non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Per i riferimenti alla legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 8:

— Il testo dell’art. 44 del primo libro del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 44 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, *trasferimento intracomunitario, intermediazione,* manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione*, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione* di materiale di armamento.

3. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell’imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera *b)* per il legale rappresentante del consorzio.

5. Sono iscritti d’ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l’estinzione dell’impresa.

7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:

a) le imprese dichiarate fallite;

b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;

d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;

e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all’art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

9. Se è rimosso l’impedimento alla iscrizione, l’impresa può ottenere l’iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

10. In pendenza dell’accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l’impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:

a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvede alla revisione triennale del registro;

c) fa rapporto all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

12. Le modalità per l’iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.

13. Per l’iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.».

12G0133
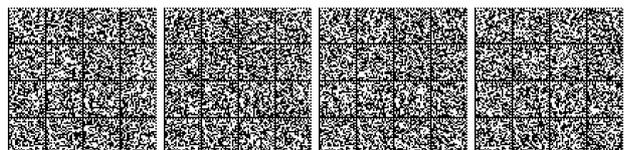
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.333 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 25 agosto, 26 settembre, 26 ottobre, 28 novembre e 27 dicembre 2011, 26 gennaio e 14 maggio 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019 e della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, di cui al decreto del 25 agosto 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019 e della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2011.
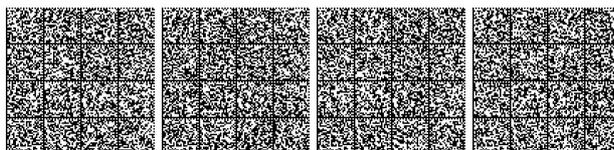
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 25 agosto 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 luglio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023 emessi contestualmente;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08068

DECRETO 11 luglio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, ventiquattresima e venticinquesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 36.333 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010, 13 aprile e 12 luglio 2011 e 6 aprile 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventitre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019 e della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della quindicesima tranche

dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019 e della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° settembre 2011 e scadenza 1° marzo 2022, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della venticinquesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiquattresima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 luglio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specia-

lista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:
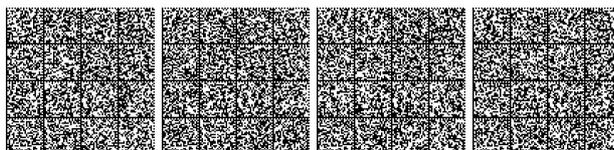
per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° settembre 2011/1° marzo 2022 emessi contestualmente;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 167 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08071

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 novembre 2011.

Ammissione alle agevolazioni per il progetto DM46033, a fronte del Bando Materiali Avanzati, Regione Lombardia. (Prot. 980/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a Bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 22 dicembre 2003, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, che ha individuato nelle bioteconologie, nell'I.C.T. (Tecnologie per l'Informazione e la comunicazione) e nei Materiali Avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle "Eccellenze" presenti nel territorio economico della Lombardia;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 19 luglio 2004 e registrato dalla Corte dei Conti il 27 aprile 2005, in materia di ricerca nel settore dei Materiali Avanzati e nel settore dell'I.C.T. (Tecnologie per l'Informazione e la comunicazione) fra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca e la regione Lombardia per il triennio 2004 – 2006;

Visto il predetto Accordo di programma che, in particolare, destina, per l'attuazione degli interventi relativi al settore dei Materiali Avanzati, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo pari a 11.000.000,00 di euro, di cui 8 milioni di euro, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e 3 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;

Visto il Bando emanato con il decreto direttoriale n. 817/Ric. del 4 giugno 2007, pubblicato sulla *G.U.* n. 137 del 15 giugno 2007 e recante "Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dei materiali avanzati da realizzarsi nella regione Lombardia;

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del Bando, destinate al finanziamento dei progetti predetti pari a 8 milioni di euro e ricomprese nelle disponibilità di cui al citato decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Viste le domande pervenute a fronte del bando entro la scadenza prevista del 28 settembre 2007;

Visti gli esiti della preselezione di cui all'art. 5 del bando;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Visto il decreto direttoriale n. 933/Ric. del 20 dicembre 2010 (registrato dalla Corte dei Conti il 6 aprile 2011, Reg. 4 foglio 87) con il quale, effettuate le attività istruttorie previste dal decreto ministeriale 593/2000 e acquisito il parere conclusivo del Comitato espresso nella seduta del 16 dicembre 2009 e riportato nel relativo verbale, sono stati ammessi alle agevolazioni i seguenti n. 3 progetti: DM 45975, DM 46107 e DM 46231;

Vista la nota prot. n. 8458 del 1° ottobre 2008 con la quale il MIUR ha chiesto indicazione alla Regione Lombardia in ordine all'eventuale utilizzo di quota parte, pari a circa 2,5 milioni di euro da utilizzarsi per i progetti Art. 12 decreto ministeriale 593/2000, delle risorse non impegnate relative ai 3 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;

Visto il verbale del 19 novembre 2008 con il quale il Comitato Tecnico ha preso atto della proposta del MIUR circa l'utilizzo delle suddette risorse;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, nonché il parere conclusivo del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto di ricerca e formazione DM46033, presentato da Telerobot S.r.l., Areta International S.r.l., *Bio))*Flag S.r.l., Primm S.r.l., C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie Biomediche, Università degli Studi di Milano – Centro Interdisciplinare Studi bio-molecolari e applicazioni Industriali (CISI), Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Chimica Generale, espresso nella seduta del 4 maggio 2011 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di adottare per il suddetto progetto DM 46033 ammissibile alle agevolazioni, il relativo

provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del Bando emanato con decreto direttoriale n. 817/Ric. del 4 giugno 2007, pubblicato sulla *G.U.* n. 137 del 15 giugno 2007 e recante "Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dei materiali avanzati da realizzarsi nella regione Lombardia", è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

DM46033 – Tema 6 Ricerca "Ricerca e sviluppo di piattaforme bionanotecnologiche innovative per la generazione di nuovi mezzi di contrasto per l'imging molecolare diagnostico in RMN applicato all'adenocarcinoma della mammella"

Formazione "Formazione di ricercatori in campi magnetici e nella biologia dei processi tumorali"

Beneficiari:

Telerobot – Genova (GE)

Primm S.r.l. – Milano (MI)

*Bio))*Flag S.r.l. – Pula (CA)

Areta International S.r.l. – Gerenzano (VA)

C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie Biomediche – Segrate (MI)

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Chimica Generale – Pavia (PV)

Università degli Studi di Milano - Centro Interdisciplinare Studi bio-molecolari e applicazioni Industriali (CISI) – Segrate (MI)

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. Il Ministero fornirà all'Istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

8. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l' intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 2.729.650,00 di cui Euro 1.678.860,00 nella forma di contributo nella spesa e Euro 1.050.790,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca relative all'anno 2004, e confermate nei decreti di riparto degli anni successivi, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. LAVORO,registro n. 4, foglio n. 118

ALLEGATO
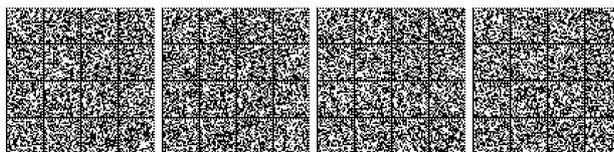
Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

Generalità del Progetto

• Domanda: DM46033 del 28/09/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo:
RICERCA E SVILUPPO DI PIATTAFORME BIONANOTECNOLOGICHE INNOVATIVE PER LA GENERAZIONE DI NUOVI MEZZI DI CONTRASTO PER L'IMAGING MOLECOLARE DIAGNOSTICO IN RMN APPLICATO ALL'ADENOCARCINOMA DELLA MAMMELLA

Inizio Attività: 01/07/2009

Durata mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione di ricercatori in campi magnetici e nella biologia dei processi tumorali

Inizio Attività: 01/01/2010

Durata mesi: 30

• Beneficiari

ARETA INTERNATIONAL SRL
MILANO - (MI)

BIO))FLAG SRL
PULA - (CA)

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE
SEGRATE - (MI)

PRIMM SRL
MILANO - (MI)

TELEROBOT
GENOVA - (GE)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI BIO-MOLECOLARI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI (CISI)
SEGRATE - (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE
PAVIA - (PV)

• Costo Totale	€ 3.108.400,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.584.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 190.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 334.400,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv

DM46033

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	957.000	-	957.000
Spese generali	-	-	-	-	574.200	-	574.200
Attrezzature	-	-	-	-	238.800	-	238.800
Consulenze	-	-	-	-	180.000	-	180.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	198.200	-	198.200
Beni immateriali	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Materiali	-	-	-	-	385.800	-	385.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	2.584.000	-	2.584.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	2.584.000	-	2.584.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	65.000	-	65.000
Spese generali	-	-	-	-	39.000	-	39.000
Attrezzature	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	26.000	-	26.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	190.000	-	190.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	190.000	-	190.000

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	58.000	-	58.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	8.400	-	8.400
Altre spese correnti	-	-	-	-	28.000	-	28.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Subtotale	-	-	-	-	174.400	-	174.400
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	160.000	-	160.000
Totale	-	-	-	-	334.400	-	334.400

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	1.287.460,00	-	1.287.460,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	955.790,00	-	955.790,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	57.000,00	-	57.000,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	95.000,00	-	95.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	334.400,00	-	334.400,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.344.460,00	334.400,00	1.678.860,00
Credito Agevolato fino a €	1.050.790,00	-	1.050.790,00
TOTALE	2.395.250,00	334.400,00	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

ARETA INTERNATIONAL SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Spese generali	-	-	-	-	42.000	-	42.000
Attrezzature	-	-	-	-	16.000	-	16.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	22.000	-	22.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	153.000	-	153.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	153.000	-	153.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

ARETA INTERNATIONAL SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

ARETA INTERNATIONAL SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	61.200,00	-	61.200,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	84.150,00	-	84.150,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	61.200,00	-	61.200,00
Credito Agevolato fino a €	84.150,00	-	84.150,00
TOTALE	145.350,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

BIO))FLAG SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Spese generali	-	-	-	-	42.000	-	42.000
Attrezzature	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Consulenze	-	-	-	-	16.000	-	16.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	4.000	-	4.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	11.000	-	11.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	153.000	-	153.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	153.000	-	153.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

BIO))FLAG SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

BIO))FLAG SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	61.200,00	-	61.200,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	84.150,00	-	84.150,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	61.200,00	-	61.200,00
Credito Agevolato fino a €	84.150,00	-	84.150,00
TOTALE	145.350,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Spese generali	-	-	-	-	66.000	-	66.000
Attrezzature	-	-	-	-	7.800	-	7.800
Consulenze	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	14.200	-	14.200
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	219.000	-	219.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	461.000	-	461.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	461.000	-	461.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
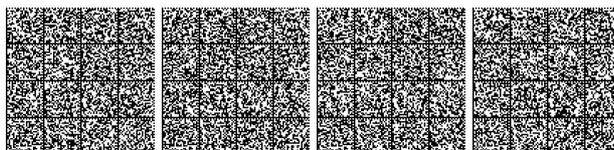
Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	322.700,00	-	322.700,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	322.700,00	-	322.700,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	322.700,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

PRIMM SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	280.000	-	280.000
Spese generali	-	-	-	-	168.000	-	168.000
Attrezzature	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Consulenze	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	12.000	-	12.000
Beni immateriali	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Materiali	-	-	-	-	96.800	-	96.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	676.800	-	676.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	676.800	-	676.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Spese generali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	60.000	-	60.000

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	29.000	-	29.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	4.200	-	4.200
Altre spese correnti	-	-	-	-	14.000	-	14.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Subtotale	-	-	-	-	87.200	-	87.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Totale	-	-	-	-	167.200	-	167.200

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

PRIMM SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

PRIMM SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	270.720,00	-	270.720,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	372.240,00	-	372.240,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	167.200	-	167.200
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	288.720,00	167.200,00	455.920,00
Credito Agevolato fino a €	402.240,00	-	402.240,00
TOTALE	690.960,00	167.200,00	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

TELEROBOT

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	210.000	-	210.000
Spese generali	-	-	-	-	126.000	-	126.000
Attrezzature	-	-	-	-	195.000	-	195.000
Consulenze	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	139.000	-	139.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	755.000	-	755.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	755.000	-	755.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Spese generali	-	-	-	-	24.000	-	24.000
Attrezzature	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	130.000	-	130.000

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	29.000	-	29.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	4.200	-	4.200
Altre spese correnti	-	-	-	-	14.000	-	14.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Subtotale	-	-	-	-	87.200	-	87.200
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Totale	-	-	-	-	167.200	-	167.200

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

TELEROBOT

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

TELEROBOT

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	302.000,00	-	302.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	415.250,00	-	415.250,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	39.000,00	-	39.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	65.000,00	-	65.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	167.200	-	167.200
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	341.000,00	167.200,00	508.200,00
Credito Agevolato fino a €	480.250,00	-	480.250,00
TOTALE	821.250,00	167.200,00	

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI BIO-MOLECOLARI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI (CISI)

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	95.000	-	95.000
Spese generali	-	-	-	-	57.000	-	57.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	155.000	-	155.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	155.000	-	155.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
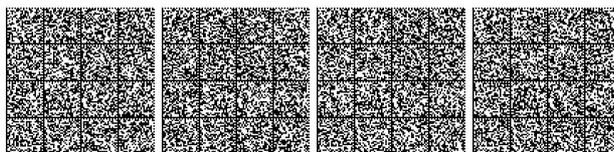
Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI BIO-MOLECOLARI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI (CISI)

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv

DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CENTRO INTERDISCIPLINARE STUDI BIO-MOLECOLARI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI (CISI)

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	108.500,00	-	108.500,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	108.500,00	-	108.500,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	108.500,00	-	
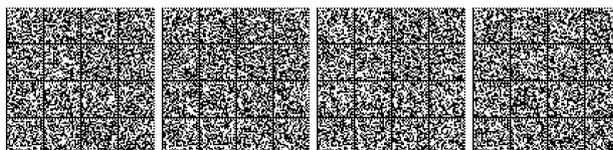
Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	122.000	-	122.000
Spese generali	-	-	-	-	73.200	-	73.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	23.000	-	23.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	12.000	-	12.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	230.200	-	230.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	230.200	-	230.200

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/MaAv

DM46033

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI CHIMICA GENERALE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	161.140,00	-	161.140,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	161.140,00	-	161.140,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	161.140,00	-	

12A07577

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012.

Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari che include nel suo campo di applicazione anche le sostanze diverse da vitamine e minerali aventi effetto nutritivo o fisiologico come gli estratti vegetali;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, e in particolare l'art. 5, in base al quale, in attesa dell'adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute;

Considerato che i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, commercializzati sotto forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari sono classificati come integratori alimentari ai sensi dell'art. 2, lettera *a)* della direttiva 2002/46/CE;

Vista la relazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento Europeo del 5 dicembre 2008 riguardante l'impiego di sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali negli integratori alimentari che, nel richiamare il considerando 8 della citata direttiva 2002/46/CE, fornisce indicazioni circa le regole da applicare nell'impiego di sostanze diverse dalle vitamine o dai sali minerali nella produzione di integratori alimentari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, concernente la procedura di notifica, in base al quale il Ministero della salute verifica l'idoneità degli integratori alimentari in relazione agli ingredienti contenuti, agli apporti giornalieri consigliati e agli effetti dichiarati;

Visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del 20 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del 20 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Vista la direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Considerato il principio del mutuo riconoscimento per i prodotti legalmente commercializzati come integratori alimentari in altri Stati membri;

Ritenuto opportuno definire, nelle more della adozione di norme comunitarie specifiche, norme nazionali applicabili all'impiego negli integratori alimentari di sostanze diverse da vitamine e minerali aventi un effetto nutritivo o fisiologico, a partire dalle sostanze e dai preparati vegetali;

Considerato che si rende opportuno, per continuare ad assicurare un elevato livello di protezione dei consuma-

tori, definire gli elenchi di sostanze e preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari;
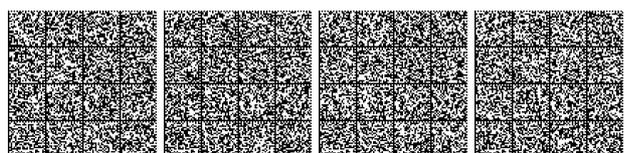
Esperita la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione europea in data 20 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca l'elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all'impiego negli integratori alimentari.

Art. 2.

Sostanze e preparati vegetali ammessi all'impiego

1. Negli integratori alimentari è ammesso l'impiego delle sostanze e dei preparati vegetali elencati nell'allegato 1 al presente decreto, nei termini previsti dallo stesso allegato.

2. Ai fini di una corretta identificazione, le sostanze e i preparati vegetali devono essere definiti con il nome comune della pianta seguito da quello botanico secondo il sistema binomiale (genere, specie, varietà e autore) e dalla parte di pianta impiegata.

Art. 3.

Procedura di notifica

1. Resta ferma la procedura di notifica ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, per l'immissione in commercio di integratori alimentari contenenti le sostanze disciplinate dal presente decreto per la valutazione dei prodotti in relazione al complesso dei costituenti, agli apporti giornalieri e alle indicazioni riportate in etichetta.

Art. 4.

Mutuo riconoscimento

1. La commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto del presente decreto è consentita secondo il principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 5.

Norme transitorie

1. È consentita, fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commercializzazione di integratori alimentari notificati secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, anche se non conformi alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6.

Aggiornamento

1. L'allegato 1 al presente decreto viene pubblicato anche sul portale del Ministero della salute, ed è aggiornato, con provvedimento del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in base a nuove evidenze o per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, con l'indicazione della data di aggiornamento.

2. Gli aggiornamenti dell'allegato 1 del presente decreto che comportano elenchi maggiormente restrittivi sono notificati, ogni 24 mesi, alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE e, per gli aspetti concernenti l'etichettatura, dell'art. 19 della direttiva 2000/13/CE.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

ALLEGATO 1

Sostanze e preparati vegetali ammessi

NOME BOTANICO	*PARTE UTILIZZATA*	*NOTE*
ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH	fructus	
ABELMOSCHUS MOSCHATUS MEDIC.	semen	
ABIES ALBA MILL.	conus, cortex, folium, gemma, aetheroleum, resina	
ABIES BALSAMEA MILL.	balsamum	
ABIES FRASERI LINDL.	balsamum	
ABIES PECTINATA DC. Var. EQUI-TROJANI ASCH. & SINT. ex BOISS	gemma	
ABIES SIBIRICA LEDEB.	folium	
ABROMA AUGUSTA L.F.	cortex ex radicibus	
ABRUS PRECATORIUS L.	folium, radix	
ACACIA CATECHU (L.F.) WILLD.	gummi, lignum, flos	
ACACIA DECURRENS WILLD.	cortex, flos, gummi	
ACACIA FARNESIANA WILLD.	flos, gummi	
ACACIA LAETA R. BR. ex BENTH..	gummi	
ACACIA NILOTICA WILLD EX DEL. (syn. ACACIA VERA WILLD.)	gummi	
ACACIA SENEGAL. WILLD.	cortex, gummi	
ACACIA SEYAL DELILE	gummi	
ACACIA SUMA KURZ.	gummi, lignum	
ACALYPHA INDICA L.	folium, radix	
ACANTHUS MOLLIS L.	folium, herba, radix	
ACER CAMPESTRIS L.	gemma	
ACER NEGUNDO L.	cortex	
ACER SACCHARINUM L.	cortex, lignum	
ACHILLEA AGERATUM L.	herba c. floribus	
ACHILLEA ATRATA L.	herba c. floribus	
ACHILLEA ERBA-ROTA ALL.	herba	
ACHILLEA ERBA-ROTA SSP MOSCHATA RICH.	herba c. floribus, capitula, oleum	
ACHILLEA MILLEFOLIUM L.	herba c. floribus, capitula, aetheroleum	
ACHILLEA NANA L.	herba c. floribus	
ACHILLEA PTARMICA L.	radix, herba c. floribus, capitula	
ACHRAS SAPOTA L.	flos	
ACTINIDIA CHINENSIS PLANCH. (syn DELICIOSA- KIWI)	fructus, gemma	
ACTINOMERIS HELIANTHOIDES (MICHX.) NUTT.	radix	
ADANSONIA DIGITATA L.	cortex, folium, radix, semen, fructus	
ADHATODA VASICA NEES	flos, folium, radix	
ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L.	folium, herba	
ADIANTUM PEDATUM L.	folium, herba	
ADOXA MOSCHATELLINA L.	herba	
AEGLE MARMELOS CORREA	cortex, folium, radix, semen	
AEGOPODIUM PODAGRARIA L.	herba	
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.	cortex, flos, folium, gemma	
AFRAMOMUM EXSCAPUM HEPPER	semen	
AFRAMOMUM MELEGUETA K. SCHUM.	semen	

AGARICUS BLAZEI	**sporophorum**	
AGAVE AMERICANA L.	**folium, radix**	
AGAVE SISALANA PERR.	**folium, radix**	
AGAVE TEQUILANA F.A.C. WEBER	**folium**	
AGRIMONIA EUPATORIA L.	**folium, herba, summitas**	
AGRIMONIA ODORATA AUCT.	**folium, herba, summitas**	
AGROPYRON REPENS BEAUV.	**rhizoma**	
AJUGA CHAMAEPITYS SCHREB.	**flos, folium, herba c. floribus**	
AJUGA IVA SCHREB.	**summitas**	
AJUGA REPTANS L.	**folium, herba c. floribus**	
ALBIZIA ANTHELMINTICA BRONGN.	**cortex**	
ALCHEMILLA ALPINA L.	**herba**	
ALCHEMILLA VULGARIS L. s.l.	**folium, herba, radix**	
ALETRIS FARINOSA L.	**bulbus, radix**	
ALISMA ORIENTALE JUZEP.	**rhizoma**	
ALISMA PLANTAGO AQUATICA L.	**rhizoma, folium**	
ALLIARIA PETIOLATA C. ET G.	**herba, semen**	
ALLIUM ASCALONICUM L.	**bulbus, herba**	
ALLIUM CEPA L.	**bulbus**	
ALLIUM PORRUM L.	**bulbus, herba**	
ALLIUM SATIVUM L.	**bulbus**	
ALLIUM SCHOENOPRASUM L.	**herba**	
ALLIUM URSINUM L.	**bulbus, folium**	
ALNUS GLUTINOSA GAERTN.	**cortex, folium, gemma**	
ALNUS INCANA (L.) MOENCH	**gemma**	
ALOE AFRICANA MILL.	**succus, gel sine cute**	
ALOE ARBORESCENS MILL.	**succus, gel sine cute**	
ALOE FEROX MILL.	**succus, gel sine cute**	
ALOE PERRYI BAK.	**succus, gel sine cute**	
ALOE PLICATILIS MILL.	**succus, gel sine cute**	
ALOE VERA L. (Syn. ALOE BARBADENSIS MILL.)	**succus, gel sine cute**	
ALPINIA GALANGA WILLD.	**rhizoma**	
ALPINIA OFFICINARUM HANCE	**rhizoma**	
ALSIDIUM HELMINTHOCHORTON K.	**thallus**	
ALTHAEA OFFICINALIS L.	**flos, folium, radix**	
ALTHAEA ROSEA L.	**flos**	
AMARANTHUS CAUDATUS L.	**fructus, semen**	
AMARANTHUS CRUENTUS L.	**fructus, semen**	
AMARANTHUS HYPOCONDRIACUS L.	**fructus, semen**	
AMOMUM XANTHIODES WALLICH	**semen**	
AMORPHOPHALLUS KONJAC KOCH	**tuber, amylum**	
AMPELOPSIS VEITCHII HORT (syn. PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA (SIEBOLD & ZUCC.) PLANCH.)	**gemma, giovani getti**	
AMYGDALUS COMMUNIS L.	**semen, oleum, gemma**	
AMYRIS BALSAMIFERA L.	**lignum**	
ANACARDIUM OCCIDENTALE L.	**folium, fructus, radix, semen, pedunculus**	
ANACYCLUS PIRETHRUM LINK	**radix**	
ANANAS COMOSUS (L.) MERR.	**stipites, fructus**	
ANCHIETEA SALUTARIS ST. HILL.	**radix**	
ANDROGRAPHIS PANICULATA NEES	**folium, herba, radix, summitas**	
ANEMOPAEGMA MIRANDUM MART EX DC (Catuaba)	**cortex**	

ANETUM GRAVEOLENS L.	**semen**	
ANGELICA ARCHANGELICA L.	**folium, fructus, radix, herba, aetheroleum**	
ANGELICA SINENSIS DIELS.	**fructus, radix**	
ANGELICA SYLVESTRIS L	**fructus, herba, radix, summitas**	
ANIBA ROSAEODORA DUCKE	**lignum, aetheroleum**	
ANNONA MURICATA L.	**fructus**	
ANNONA RETICULATA L.	**fructus**	
ANNONA SQUAMOSA L.	**fructus**	
ANOGEISSUS LATIFOLIA WALL.	**gummi**	
ANREDERA BASELLOIDES BAILE	**tuber**	
ANTENNARIA DIOICA GAERTN.	**capitula, herba**	
ANTHEMIS COTULA L.	**herba c. floribus**	
ANTHEMIS TINCTORIA L.	**capitula, herba c. floribus, radix**	
ANTHRISCUS CEREFOLIUM HOFFM.	**summitas c. floribus**	
ANTHRISCUS SYLVESTRIS HOFFM.	**fructus, herba**	
ANTHYLLIS VULNERARIA L.	**flos, herba**	
ANTIRRHINUM MAJUS L.	**herba**	
APHANES ARVENSIS L.	**folium, herba c. floribus**	
APHANIZOMENON FLOS AQUAE (Alga klamath)	**bacteria**	
APIUM GRAVEOLENS L.	**fructus, summitas, folium, radix,**	
APIUM GRAVEOLENS L. var. RAPACEUM (MILL.) GAUDIN	**radix, folium, latex**	
APIUM GRAVEOLENS L. var. SECCALINUM	**folium**	
AQUILARIA AGALLOCHA ROXB.	**lignum**	
AQUILARIA MALACCENSIS LAM.	**lignum**	
ARACHIS HYPOGAEA L.	**semen**	
ARALIA RACEMOSA L.	**radix**	
ARBUTUS UNEDO L.	**flos, folium, radix**	
ARCTIUM LAPPA L.	**fructus, herba, radix, oleum**	
ARCTIUM MINUS BERNH.	**folium, fructus, radix**	
ARCTIUM TOMENTOSUM MILL	**radix**	
ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI (L.) SPRENG.	**folium**	
ARMORACIA RUSTICANA GAERNT	**radix**	
ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOT	**fructus**	
ARTEMISIA ABROTANUM L.	**folium, herba, summitas**	
ARTEMISIA ABSINTHIUM L.	**capitula, herba c. floribus, folium**	
ARTEMISIA CAMPESTRIS L.	**capitula, herba, folium, summitas**	
ARTEMISIA CAPILLARIS THUNB.	**herba**	
ARTEMISIA CHINENSIS L.	**folium**	
ARTEMISIA DRACUNCULUS L.	**folium, herba c. floribus**	
ARTEMISIA FRIGIDA WILLD.	**herba, summitas**	
ARTEMISIA GENIPI WEBER	**flos, herba c. floribus, summitas**	
ARTEMISIA GLACIALIS L.	**herba c. floribus, summitas**	
ARTEMISIA JUDAJCA LOUR.	**herba c. floribus**	
ARTEMISIA MARITIMA BERTOL.	**herba c. floribus, folium, summitas**	
ARTEMISIA NANA GAUD.	**herba c. floribus**	
ARTEMISIA PALLENS WALL EX OC	**herba c. floribus, summitas**	
ARTEMISIA PONTICA L.	**herba c. floribus**	

ARTEMISIA PROCERA WILLD. (syn ARTEMISIA ABROTANUM L.)	**herba c. floribus, summitas**	
ARTEMISIA UMBELLIFORMIS LAM.	**herba c. floribus**	
ARTEMISIA VALLESIACA ALL.	**herba c. floribus, summitas**	
ARTEMISIA VERLOTORUM LAMOT.	**herba c. floribus**	
ARTEMISIA VULGARIS L	**capitula, herba c. floribus, radix, folium, rhizoma**	
ARTOCARPUS ALTILIS FOSBERG	**lignum, semen, fructus**	
ASCOPHYLLUM NODOSUM DE JOLIS	**thallus**	
ASIMINIA TRILOBA DUNAL	**fructus**	
ASPALATHUS LINEARIS (N.L. BURM.) R.DAHLGR. (Rooibos)	**folium, herba**	
ASPARAGUS OFFICINALIS L.	**radix, rhizoma**	
ASPARAGUS RACEMOSUS (WILLD.) OBERM.	**radix**	
ASPLENIUM ADIANTUM NIGRUM L.	**folium**	
ASPLENIUM RUTA MURARIA L.	**herba**	
ASPLENIUM TRICHOMANES L.	**folium**	
ASTRAGALUS ADSCENDENS B. ET H.	**gummi**	
ASTRAGALUS CRETICUS LAM.	**gummi**	
ASTRAGALUS GUMMIFER LABILL	**gummi**	
ASTRAGALUS MEMBRANACEUS BUNG.	**radix**	
ASTRAGALUS MICROCEPHALUS WILLD.	**radix**	
ASTRAGALUS VERUS OLIV.	**gummi**	
ASTRANTIA MAJOR L.	**radix**	
ATHAMANTHA CRETENSIS L.	**flos, folium, fructus, herba, summitas**	
ATHAMANTHA MACEDONICA SPR.	**fructus, herba**	
ATHEROSPERMA MOSCHATUM LABIL.	**cortex, folium**	
AURICULARIA AURICULA-JUDAE (BULL.: FR.) WETTST.	**sporophorum**	
AVENA FATUA L.	**fructus, summitas**	
AVENA SATIVA L.	**fructus, summitas**	
AVERRHOA CARAMBOLA L.	**folium, fructus**	
BACOPA MONNIERI (L.) PENNELL	**herba, summitas, folium, rhizoma**	
BACTRIS GASIPAES KUNTH	**fructus, medulla ex gemma**	
BALANITES AEGYPTIACA DEL.	**cortex, folium, fructus, semen**	
BALLOTA NIGRA L. SSP FOETIDA HAYEK	**herba, herba c. floribus, folium**	
BAMBUSA VULGARIS SCHRAD. Ex. J.C. WENDL.	**sùrculi (giovane fusto), essudato**	
BAMBUSA spp	**germen, sùrculi (giovane fusto), essudato**	
BAPTISIA TINCTORIA R. BR.	**radix**	
BARBAREA VERNA (P.MILL.) ASCHERS.	**folium, oleum, semen**	
BARBAREA VULGARIS R. BR.	**herba**	
BAROSMA BETULINA BART ET WEN	**folium**	
BAROSMA CRENULATA HOOK	**folium**	
BAROSMA SERRATIFOLIA WILLD.	**folium**	
BELLIS PERENNIS L.	**capitula, folium**	
BERBERIS ARISTATA DC	**cortex arboris**	
BERBERIS VULGARIS L.	**cortex ex radicibus, folium, semen**	
BERGENIA CRASSIFOLIA FRITSCH	**folium**	
BERTHOLLETIA EXCELSA HUMB. ET BONPL.	**semen, oleum**	

BETA VULGARIS L.	**radix, herba, folium**	
BETA VULGARIS L. ssp VULGARIS	**radix, folium**	
BETULA LENTA L.	**cortex, folium, oleum**	
BETULA PENDULA ROTH.	**cortex, folium, gemma, resina, semen, lympha, flores (amenti)**	
BETULA PUBESCENS EHRH.	**folium, gemma, flores (amenti), lympha**	
BIDENS TRIPARTITA L.	**herba**	
BIGNONIA QUINQUEFOLIA L.	**folium**	
BIXA ORELLANA L.	**semen**	
BORONIA MEGASTIGMA NEES	**herba**	
BORRAGO OFFICINALIS L.	**semen, oleum**	
BOSWELLIA CARTERII BIRDW.	**resina, gummi**	
BOSWELLIA SERRATA ROXB.	**resina, gummi**	
BOVISTA PLUMBEA PERS.	**sporophorum**	
BOWDICHIA VIRGILIOIOES H.B.K.	**cortex**	
BRACHYCLADUS STUCKERTI SP.	**herba, radix**	
BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN. var. RUGOSA (ROXB.) N. TSEN et S. N. LEE	**semen**	
BRASSICA NAPUS L.	**semen**	
BRASSICA NAPUS L. var. NAPOBRASSICA MILL.	**radix**	
BRASSICA NIGRA (L.) KOCH.	**semen**	
BRASSICA OLERACEA L. convar. ACEPHALA (DC) ALEF	**folium**	
BRASSICA OLERACEA L. convar. ACEPHALA (DC) ALEF var. GONGYLOIDES L.	**folium**	
BRASSICA OLERACEA L. convar. CAPITATA (L.) ALEF.	**folium**	
BRASSICA OLERACEA L. var. BOTRYTIS L.	**folium, inflorescentia**	
BRASSICA OLERACEA L. var. GEMMIFERA	**folium**	
BRASSICA OLERACEA L. var. ITALICA	**folium, inflorescentia**	
BRASSICA PEKINENSI (LOUR.) RUPR.	**folium**	
BRASSICA RAPA L.	**radix, folium, latex**	
BRASSICA RAPA L. ssp. BRASSICA RAPA L. var. NIPPONICA	**folium, germen**	
BRUCEA FERRUGINEA L'HERIR.	**cortex**	
BRUCEA JAVANICA MERR.	**fructus**	
BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM L.	**herba**	
BURSERA GUMMIFERA ENGL.	**resina, lignum**	
BURSERA TOMENTOSA TRIA ET P.	**resina, lignum**	
BUTOMUS UMBELLATUS L.	**folium, rhizoma**	
CAESALPINIA BONDUC ROXB.	**folium, radix, semen**	
CAESALPINIA BREVIFOLIA ROXB.	**fructus**	
CAESALPINIA ECHINATA LAMK.	**lignum**	
CAKILE MARITIMA SCOP.	**herba**	
CALAMINTHA NEPETA SAVI SSP. GLANDULOSA BALL.	**folium, summitas**	
CALENDULA ARVENSIS L.	**capitula**	
CALENDULA OFFICINALIS L.	**capitula, ligula, herba**	
CALLIANDRA HOUSTONI BENTH.	**cortex ex radicibus**	
CALLUNA VULGARIS HULL.	**flos, herba c. floribus, summitas, gemma, cauliculi (giovani getti)**	
CAMELINA SATIVA L. CRANTZ	**semen, oleum**	
CAMELLIA SINENSIS (L.) KUNTZE	**folium**	
CAMPHOROSMA MONSPELIACA L.	**summitas**	

CANAGA ODORATA HOOK F. ET TH. (YLANG-YLANG)	**flos, aetheroleum**	
CANARIUM LUZONICUM A. GRA Y	**resina, semen**	
CANARIUM ROSTRATUM ZIPPEL	**resina**	
CANAVALIA ENSIFORMIS (L.) DC.	**fructus**	
CANNABIS SATIVA L.	**semen, oleum**	
CAPPARIS SPINOSA L.	**fructus, flos**	
CAPSELLA BURSA-PASTORIS MED	**herba**	
CAPSICUM ANNUUM var. GROSSUM (L.) SENDTN.	**oleoresina, fructus**	
CAPSICUM ANNUUM var. LONGUM Sendtn.	**oleoresina, fructus**	
CAPSICUM FRUTESCENS L.	**oleoresina, fructus**	
CARBO VEGETABILIS ex LIGNO	**pulvis**	
CAREX ARENARIA L .	**rhizoma**	
CARICA PAPAYA L.	**fructus, semen, folium**	
CARISSA CARANDAS L .	**cortex, lignum, radix**	
CARLINA ACAULIS L.	**radix**	
CARLINA ACAULIS ssp. SIMPLES NYMAN	**radix**	
CARPINUS BETULUS L.	**folium, gemma**	
CARTHAMUS LANATUS L.	**flos, semen**	
CARTHAMUS TINCTORIUS L.	**flos, semen, oleum**	
CARUM CARVI L.	**fructus, aetheroleum**	
CARYA ALBA NUTT.	**fructus, lignum**	
CARYA ILLINOENSIS (WANGENH.) K.KOCH.	**fructus**	
CARYOPHYLLUS AROMATICUS L.	**fructus, flos, folium, aetheroleum**	
CASCARILLA MACROCARPA WEDD.	**cortex**	
CASCARILLA MAGNIFOLIA WEDD.	**cortex**	
CASSIA ACUTIFOLIA DEL.	**folium, fructus**	
CASSIA ANGUSTIFOLIA VAHL.	**folium, fructus**	
CASSIA FISTULA L.	**pulpa fructi, fructus**	
CASSIA ITALICA F.W. ANDR.	**folium**	
CASSIA MIMOSOIDES L. var. NOMAME MAKINO	**folium, fructus**	
CASSIA OCCIDENTALIS L.	**folium, radix**	
CASSIA SENNA L.	**folium, fructus**	
CASSIA TORA L. s.l.	**folium, semen, gemma**	
CASTANEA SATIVA MILL. (syn. Castanea vesca Gaertn.)	**folium, semen, gemma**	
CASTILLOA ELASTICA CERV.	**latex, resina**	
CATALPA BIGNONIOIDES WALT.	**folium**	
CEANOTHUS AMERICANUS L.	**cortex, radix, folium**	
CECROPIA PELTATA L.	**folium**	
CEDRUS LIBANI A. RICH.	**gemma, aetheroleum, sùrculi (giovani getti)**	
CEIBA PENTANDRA GAERTN.	**semen**	
CENTAUREA BEHEN L.	**radix**	
CENTAUREA CALCITRAPA L.	**capitula, herba, flos, herba c. floribus, radix, folium**	
CENTAUREA CYANUS L.	**flos**	
CENTAUREA JACEA L.	**herba c. floribus**	
CENTAUREA MONTANA L.	**capitula**	
CENTAURIUM ERYTHRAEA RAFN.	**summitas**	
CENTELLA ASIATICA L.	**herba, folium**	
CENTRANTHUS RUBER DC	**radix**	

CERATONIA SILIQUA L.	**fructus**	
CERCIS SILIQUASTRUM L.	**gemma, cortex**	
CEREUS GRANDIFLORUS MILL.	**flos**	
CETERACH OFFICINARUM DC	**folium, rhizoma**	
CETRARIA ISLANDICA ACH.	**thallus**	
CHAENOMELES SPECIOSA (SWEET) NAKAI	**fructus**	
CHAMAEMELUM NOBILE (L.) ALL. (Syn ANTHEMIS NOBILIS L.)	**herba, aetheroleum**	
CHELONE GLABRA L.	**herba c. floribus**	
CHENOPODIUM BOTRYS L.	**herba, herba c. floribus**	
CHENOPODIUM QUINOA WILLD.	**fructus, semen**	
CHENOPODIUM VULVARIA L.	**herba, folium**	
CHIMAPHILA UMBELLATA BARTON	**cortex, herba, radix, folium, summitas**	
CHIOCOCCA ALBA HITCH.	**radix**	
CHIONANTHUS VIRGINICA L .	**cortex ex radicibus**	
CHLORELLA PYRENOIDISA CHICK	**thallus**	
CHLORELLA VULGARIS SPECIES	**thallus**	
CHLOROSTIGMA STUCKERTIANUM K.	**radix, folium**	
CHONDRUS CRISPUS STACKHOUSE	**thallus**	
CHRYSANTELLUM AMERICANUM VATKE	**herba**	
CHRYSANTHEMUM BALSAMITA DESF.	**capitula, herba, folium**	
CHRYSOPHYLLUM CAIMITO L.	**fructus**	
CIBOTIUM BAROMETZ (L.) J. SM.	**folium**	
CICHORIUM ENDIVA L.	**folium**	
CICHORIUM INTYBUS L.	**summitas, radix**	
CICHORIUM INTYBUS L. var. FOLIOSUM HEGI	**folium**	
CIMICIFUGA RACEMOSA NUTT.	**rhizoma**	**AVVERTENZA SUPPLEMENTARE**: non superare le quantità di assunzione indicate. Per l'uso del prodotto e per la durata della sua assunzione si consiglia di consultare il medico. Il prodotto non va comunque utilizzato in disfunzioni o malattie epatiche."
CINCHONA CALISAYA WEDD.	**cortex**	
CINCHONA CORDIFOLIA MUT.	**cortex**	
CINCHONA LANCIFOLIA MUT.	**cortex**	
CINCHONA LEDGERIANA MOENS-T.	**cortex**	
CINCHONA MICRANTHA E.et P.	**cortex**	
CINCHONA NITIDA R.et P.	**cortex**	
CINCHONA OFFICINALIS L.	**cortex**	
CINCHONA PERUVIANA HOW.	**cortex**	
CINCHONA PITAYENSIS WEDD.	**cortex**	
CINCHONA SUCCIRUBRA PAV.	**cortex**	
CINNAMOMUM CAMPHORA (L.) J. PRESL	**cortex, folium, aetheroleum**	
CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME.	**cortex, aetheroleum**	
CIRSIUM ARVENSE SCOP.	**herba, radix**	
CISSUS ALATA JACQ.	**herba, folium**	
CISTANCHE SALSA (C. A. MEY.) BECK	**caulis**	
CISTUS INCANUS L.	**gummi, radix, folium, herba**	
CISTUS LADANIFERUS L.	**gummi**	
CISTUS MONSPELLIENSIS L.	**gummi**	
CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. Et NAKAI var. LANATUS	**fructus**	
CITRUS AURANTIFOLIA SWINGLE	**fructus**	

CITRUS AURANTIUM L. subsp. AMARA	**fructus, fructus immaturi, pericarpium, aetheroleum, aetheroleum ex floribus, flos**	**1.** Occorre indicare in etichetta la titolazione in sinefrina **2.** L'apporto massimo di sinefrina non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg di citrus aurantium titolato al 4% in sinefrina **3**. L'apporto massimo delle altre amine, tra cui l'octopamina, non deve superare 1/8 di quello della sinefrina **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE** per fructus, fructus immaturi, pericarpium, oleun: Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Consultare il medico prima dell'uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.
CITRUS BERGAMIA RISSO & POIT.	**succus**	
CITRUS LIMON BURM. F.	**pericarpium, aetheroleum, cortex ramorum (scorza dei rami)**	
CITRUS MAXIMA (BURM.) MERR. (syn. CITRUS DECUMANA L. /CITRUS GRANDIS OSBECK)	**pericarpium, folium, flos, semen**	
CITRUS NOBILIS LOUR.	**pericarpium, aetheroleum**	
CITRUS RETICULATA L.	**pericarpium, aetheroleum**	
CITRUS SINENSIS L. var. DULCIS	**pericarpium, aetheroleum, folium, flos, aetheroleum ex floribus**	
CITRUS x PARADISI MACFAD.	**pericapium, semen**	
CLADONIA PYXIDATA FR.	**thallus**	
CLADONIA RANGIFERINA WEB.	**thallus**	
CLITORIA TERNATEA L.	**radix, semen**	
CNICUS BENEDICTUS L.	**folium, fructus, herba c. floribus, summitas**	
COCHLEARIA OFFICINALIS L.	**folium, herba c. floribus**	
COCOS NUCIFERA L	**oleum, fructus**	
CODONOPSIS PILOSULA NANNFELD	**flos, herba, radix**	
COFFEA ARABICA L.	**semen**	
COIX LACRYMA-JOBI L.	**semen**	
COLA ACUMINATA SCHOTT et ENDL.	**semen**	
COLA NITIDA SCHOTT et ENDL.	**semen**	
COLLINSONIA CANADENSIS L.	**radix**	
COMBRETUM MICRANTHUM DON.	**folium**	
COMBRETUM SUNDAICUM MIQ.	**folium, herba**	
COMMELINA TUBEROSA L.	**herba**	
COMMIPHORA ABYSSINICA ENGL.	**resina, gummi**	
COMMIPHORA AFRICANA ENGL.	**gummi**	
COMMIPHORA MOLMOL ENGL.	**gummi**	
COMMIPHORA MUKUL HOOK	**oleum-gummi-resina**	
COMMIPHORA MYRRHA ENGL.	**oleum-gummi-resina**	
COMMIPHORA OPOBALSAMUM ENGL.	**oleum-gummi-resina, lignum, fructus**	
COMMIPHORA SCHIMPERI ENGL.	**oleum-gummi-resina**	
CONVOLVULUS ARVENSIS L.	**herba, folium**	
CONYZA CANADENSIS (L.) CRONQ. (Sy. Erygeron canadensis)	**herba, summitas**	
COPAIFERA GUYANENSIS DESF.	**balsamum**	
COPAIFERA LANGSDORFII DESF.	**balsamum**	
COPTIS JAPONICA MAKINO	**radix**	

COPTIS TEETA WALL.	**rhizoma**	
COPTIS TRIFOLIA SALISB.	**rhizoma**	
CORALLINA OFFICINALIS L.	**thallus**	
CORDIA MYXA L.	**fructus**	
CORDYCEPS SINENSIS (syn. Paecilomyces hepiali Chen)	**sporophorum, micelium**	
CORIANDRUM SATIVUM L.	**fructus**	
CORNUS FLORIDA L.	**cortex ex radicibus**	
CORNUS MAS L. CORNUS OFFICINALIS SIEB. ET ZUCC.	**fructus**	
CORNUS SANGUINEA L.	**fructus, gemma**	-
CORONOPUS SQUAMATUS ASCHERS.	**herba**	
CORRIGIOLA TELEPHIIFOLIA POURR.	**radix**	
CORYLUS AVELLANA L.	**fructus, gemma**	
COSCINIUM FENESTRATUM COLIBR.	**rhizoma**	
COSTUS SPECIOSUS SM.	**radix**	
COTINUS COGGYGRIA SCOP.	**cortex**	
CRAMBE MARITIMA L.	**folium, fructus**	
CRATAEGUS AZAROLUS L.	**flos, folium**	
CRATAEGUS CURVISEPALA LIND.	**flos, folium**	
CRATAEGUS LAEVIGATA DC	**flos, folium**	
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.	**flos, folium, sùrculi (giovani getti)**	
CRATAEGUS NIGRA WALD. ET KIT.	**flos, flos c. foliis, folium**	
CRATAEGUS OXYACANTHA MEDICUS	**flos, folium, sùrculi (giovani getti), fructus**	
CRATAEGUS PENTAGYNA W. ET K.	**flos, flos c. foliis, folium**	
CRESCENTIA CUJETE L.	**fructus**	
CRITHMUM MARITIMUM L.	**herba**	
CROCUS SATIVUS L.	**stigmata**	
CROTON ELUTERIA SW.	**cortex**	
CUCUMIS MELO L.	**fructus**	
CUCUMIS SATIVUS L.	**fructus**	
CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE	**fructus, semen, flos, oleum**	
CUCURBITA PEPO L.	**fructus, flos**	
CUCURBITA PEPO L. var. MELOPEPO (L.) HARZ.	**fructus, flos**	
CUCURBITA PEPO L. var. OLEIFERA PIETSCH	**semen**	
CUMINUM CYMINUM L.	**semen, aetheroleum**	
CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.	**conus, lignum, folium, galbuli, aetheroleum ex galbuli**	
CURCUMA DOMESTICA VALETON (syn CURCUMA LONGA L.)	**rhizoma**	
CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB.	**rhizoma**	
CURCUMA ZEDOARIA ROSC.	**rhizoma**	
CUSCUTA EPITHYMUS L.	**herba**	
CUSCUTA EUROPAEA L.	**herba**	
CUSPARIA OFFICINALIS HANC.	**cortex**	
CUSPARIA TRIFOLIATA ENG.	**cortex**	
CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA (L.) TAUB. (GUAR)	**semen**	
CYCLANTERA PEDATA SCHARD (Caigua)	**fructus**	
CYDONIA OBLONGA MILL.	**fructus**	
CYMBOPOGON CITRATUS STAPF.	**herba, folium, rhizoma, summitas, oleum**	
CYMBOPOGON FLEXUOSUS STAPF.	**herba, summitas**	
CYMBOPOGON LANIGER PERR.	**herba**	
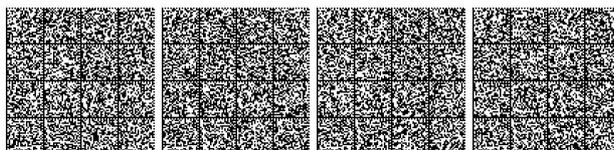
CYMBOPOGON MARTINI WATS	**herba**	
CYMBOPOGON NARDUS RENDL.	**herba, aetheroleum, folium, summitas**	
CYMBOPOGON SCHOENANTHUS (L.) SPRENG. var. MOTIA	**herba**	
CYMBOPOGON WINTERIANUS JOW.	**herba, aetheroleum**	
CYNARA CARDUNCULUS L.	**capitula, folium**	
CYNARA SCOLYMUS L.	**folium, capitula**	
CYNODON DACTYLON PERS.	**rhizoma**	
CYPERUS LONGUS L.	**radix**	
CYPERUS ROTUNDUS L.	**radix**	
CYPRIPEDIUM PUBESCENS WILLD.	**rhizoma, radix**	
CYTINUS HYPOCISTIS L.	**succus inspissitus**	
DACTYLIS GLOMERATA L.	**fructus, herba, summitas**	
DAEMONOROPS DRACO BLUME	**fructus, resina**	
DAEMONOROPS JENKINSIANA (GRIFF.) MART.	**germen**	
DAEMONOROPS PROPINQUUS BECC.	**resina**	
DAHLIA PINNATA CAV. (syn DAHLIA VARIABILIS (WILLD.) DESF.)	**radix**	
DANAIS FRAGRANS COMMERS	**cortex ex radicibus, cortex arboris**	
DAUCUS CAROTA L.	**radix**	
DAVILLA RUGOSA POIR.	**folium**	
DESCURAINIA SOPHIA WEBB.	**semen, herba**	
DESMODIUM ADSCENDENS (Sw.) D.C.	**folium**	
DIANTHUS CARYOPHYLLUS L.	**flos**	
DICENTRA CANADENSIS WALD.	**tuber**	
DICENTRA CUCULLARIA BERNH.	**tuber**	
DICYPELLIUM CARYOPHYLLATUM (MART.) NEES.	**cortex, lignum**	
DIOSCOREA ALATA L.	**tuber**	
DIOSCOREA COMPOSITA HEMSL.	**rhizoma**	
DIOSCOREA OPPOSITA THUM.	**radix, rhizoma**	
DIOSCOREA VILLOSA L.	**radix, rhizoma**	
DIOSPYROS KAKI L. f.	**fructus**	
DIOSPYROS VIRGINIANA L.	**fructus**	
DIOTIS CANDIDISSIMA DESF.	**herba**	
DIPLOTAXIS ssp.	**herba**	
DIPLOTAXIS TENUIFOLIA DC	**herba**	
DIPSACUS FULLONUM L.	**radix**	
DIPTEROCARPUS ALATUS ROXB.	**balsamum**	
DOREMA AMMONIACUM D. DON.	**gummi, resina**	
DORONICUM PARDALIANCHES L.	**herba, radix**	
DORONICUM PLANTAGINEUM L.	**herba, radix**	
DORSTENIA CONTRAJERVA L.	**radix**	
DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.	**herba c. floribus**	
DRACUNCULUS VULGARIS SCHOTT. (syn. ARUM DRACUNCULUS L.)	**rhizoma**	
DRIMYS WINTERI FORST.	**cortex arboris**	
DROSERA ANGLICA HUDSON	**herba**	
DROSERA INTERMEDIA HAYNE	**herba**	
DROSERA PELTATA THUNB.	**herba**	
DROSERA RAMENTACEA BURCH	**herba**	
DROSERA ROTUNDIFOLIA L.	**herba c. floribus**	
DUNALIELLA SALINA E.C. TEODORESCO	**thallus**	
DURIO ZIBETHINUS L.	**fructus**	

DURVILLEA ANTARTICA (CHAMISSO) HARIOT syn FUCUS ANTARTICUS CHAMISSO	**thallus**	
DYSOXYLUM LOUREIRI PIERRE	**aetheroleum**	
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA DC .	**herba, radix**	
ECHINACEA PALLIDA BRITTON	**herba, radix**	
ECHINACEA PURPUREA MOENCH.	**herba, radix**	
ECHIUM PLANTAGINEUM L.	**oleum**	
EISENIA BICYCLIS (KJELLMAN) SETCHELL (syn. ECKLONIA BICYCLIS KIELLMAN)	**thallus**	
ELAEIS GUINEENSIS JACQ.	**fructus, oleum**	
ELETTARIA CARDAMOMUM WHITE et MASON	**semen, aetheroleum**	
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM.	**radix**	
ELYMUS REPENS GOULD.	**rhizoma**	
ENTEROMORPHA spp.	**thallus**	
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L.	**herba**	
EPILOBIUM PARVIFLORUM SCHERB.	**herba**	
EQUISETUM ARVENSE L.	**herba, gemma**	
EQUISETUM FLUVIATILE L.	**herba**	
EQUISETUM HYEMALE L.	**herba**	
EQUISETUM TELMATEJA EHRH.	**herba**	
ERICA CINEREA L.	**flos, folium c. floribus**	
ERIGERON CANADENSIS L. (syn. CONYZA CANADENSIS (L.) CRONQUIST)	**herba**	
ERIOBOTRYA JAPONICA (THUNB.) LINDL.	**fructus**	
ERIODICTYON CALIFORNICUM TOR.	**herba, folium, summitas**	
ERODIUM CICUTARIUM L 'HÉRIT.	**herba, radix, summitas c. floribus**	
ERODIUM MOSCHATUM L 'HÉRIT.	**herba**	
ERUCA SATIVA MILL.	**herba, folium**	
ERYNGIUM CAMPESTRE L.	**herba, radix**	
ERYNGIUM PRAEALTUM A. GRAY	**radix**	
ERYTHRAEA CENTAURIUM L. (syn. CENTAURIUM ERYTHRAEA RAFN.)	**herba c. floribus, summitas**	
ERYTHRAEA CHILENSIS PERS.	**herba c. floribus**	
ERYTHRAEA SPICATA PERS.	**herba c. floribus**	
ERYTHROXYLUM CATUABA A. J. SILVA ex RAYM.-HAMET	**cortex**	
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA CHAM.	**herba, summitas, flos, radix**	
EUCALYPTUS CITRIODORA HOOK	**cortex, flos, folium, lignum, aetheroleum**	
EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL.	**flos, fructus, folium, lignum, aetheroleum**	
EUCALYPTUS ODORATA B. et SCH.	**folium, lignum**	
EUCALYPTUS SMITHII BAKER	**folium, lignum, aetheroleum**	
EUCARYA SPICATA SPRAGUE-SUM.	**lignum, aetheroleum**	
EUCHEUMA HORRIDUM AGARDH.	**thallus**	
EUCHEUMA SPICIFORME AGARDH.	**thallus**	
EUCHEUMA SPINOSUM AGARDH.	**thallus**	
EUCOMMIA ULMOIDES OLIVIER	**aubier, cortex**	
EUGENIA CHEQUEN MOL.	**herba, folium**	
EUGENIA UNIFLORA L.	**cortex, flos, folium**	
EUPHORIA LONGANA LAM.	**semen**	
EUPHRASIA OFFICINALIS L.s.l.	**herba c. floribus**	
EUPHRASIA STRICTA D. WOLF.	**herba c. floribus**	
EUTERPE OLERACEA MART.	**germen, fructus**	
EXOSTEMA CARIBAEUM SCHULT.	**cortex**	

EXOSTEMA FLORIBUNDUM ROEM-S.	**cortex**	
FABIANA IMBRICATA R. et P.	**cortex, folium, herba, lignum**	
FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH	**fructus, folium, flores**	
FAGUS SYLVATICA L.	**pix, gemma**	
FERULA ASSA FOETIDA L.	**gummi, radix**	
FERULA GALBANIFLUA BOISS-B.	**gummi, resina**	
FERULA NARTHEX BOISS-B.	**gummi, resina**	
FERULA PERSICA WILLD.	**gummi, resina**	
FERULA SUMBUL HOOK F.	**radix**	
FICUS ANTHELMINTICA MART.	**latex**	
FICUS BENGHALENSIS L.	**cortex, fructus, latex**	
FICUS CARICA L.	**folium, gemma, latex**	
FICUS CYSTOPODA MIQ.	**cortex arboris**	
FICUS ELASTICA ROXB.	**latex**	
FICUS RELIGIOSA L.	**cortex, folium, resina, semen**	
FILIPENDULA ULMARIA MAX.	**flos, folium, herba, radix, summitas**	
FILIPENDULA VULGARIS MOENCH.	**flos, folium, herba, radix, summitas**	
FOENICULUM VULGARE MILL.	**fructus, aetheroleum**	
FOMES FOMENTARIUS FR.	**sporophorum**	
FOMES IGNARIUS L.	**sporophorum**	
FORTUNELLA spp.	**fructus**	
FRAGARIA x ANANASSA DUCHESNE ex ROZIER	**fructus**	
FRAGRARIA VESCA L.	**fructus, folium**	
FRAXINUS EXCELSIORIUS L.	**cortex, folium, gemma**	
FRAXINUS ORNUS L.	**folium, manna**	
FUCUS SERRATUS L.	**thallus**	
FUCUS VESICULOSUS L.	**thallus**	
FUMARIA OFFICINALIS L.	**folium, herba c. floribus, summitas**	
GALEGA OFFICINALIS L	**folium, herba c. floribus**	
GALEOPSIS SEGETUM NECKER	**herba c. floribus, summitas**	
GALIPEA CUSPARIA L.	**cortex**	
GALIUM APARINE L.	**flos, herba c. floribus**	
GALIUM CRUCIATA SCOP.	**flos, herba c. floribus**	
GALIUM MOLLUGO L.	**summitas**	
GALIUM ODORATUM SCOP.	**folium, herba c. floribus, summitas**	
GALIUM VERUM L.	**flos, herba c. floribus, summitas**	
GANODERMA LUCIDUM (CURTIS) P. KARST. (RHEISHI)	**sporophorum**	
GARCINIA CAMBOGIA (GAERNT) DESR.	**fructus, gummi-resina**	
GARCINIA MANGOSTANA L.	**pulpa fructus**	
GARDENIA JASMINOIDES ELLIS	**flos, fructus, radix**	
GARRYA RACEMOSA RAMIREZ	**cortex, folium**	
GAULTHERIA PROCUMBENS L.	**herba, folium**	
GENTIANA LUTEA L.	**radix, rhizoma**	
GELIDIUM AMANSII J.V. LAMOUROUX	**thallus**	
GERANIUM MACULATUM L.	**herba, radix, rhizoma**	
GERANIUM PRATENSE L.	**herba**	
GERANIUM ROBERTIANUM L.	**herba c. floribus**	
GERANIUM ROTUNDIFOLIUM L.	**herba**	
GERANIUM SANGUINEUM L.	**herba**	
GEUM RIVALE L.	**herba, radix, summitas**	

GEUM URBANUM L.	**herba, radix, summitas**	
GINKGO BILOBA L.	**folium, gemma**	**AVVERTENZA SUPPLEMENTARE:** Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.
GLYCINE MAX (L.) MERR.	**semen, semen germinatus**	L'apporto giornaliero di isoflavoni non deve superare gli 80 mg/die.
GLYCYRRHIZA GLABRA L.	**radix, rhizoma**	
GNAPHALIUM ULIGINOSUM A. RICH	**herba**	
GOSSYPIUM HERBACEUM L.	**pilus, radix, semen**	
GRACILARIA spp.	**thallus**	
GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA (DC.) BAILL.	**semen**	
GRIFOLA FRONDOSA (DICKS.) GRAY (Maitake)	**sporophorum**	
GRIFOLA UMBELLATA PERS.	**sporophorum**	
GRINDELIA HUMILIS HOOK et AR.	**herba c. floribus**	
GRINDELIA ROBUSTA NUTT.	**herba c. floribus**	
GRINDELIA SQUARROSA DUN.	**herba c. floribus**	
GUAJACUM OFFICINALE L.	**resina, lignum**	
GUAJACUM SANCTUM L.	**resina, lignum**	
GUAZUMA ULMIFOLIA LAMK.	**cortex, fructus**	
GYMNEMA SYLVESTRE R. BR.	**radix, folium, latex**	
GYNOSTEMMA PENTAFILLUM (THUNB.) MAKINO	**herba**	
GYPSOPHILA PANICULATA L.	**radix**	
GYPSOPHILA ROKEJEKA DEL.	**radix**	
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS FLOTOW	**thallus**	
HAMAMELIS VIRGINIANA L.	**cortex, folium**	
HAPLOPAPPUS BAYLAHUEN REMY	**folium, herba**	
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC.	**radix**	
HARUNGANA MADAGASCARIENSIS LAM. ex POIRET	**cortex, folium**	
HEDEOMA PULEGIOIDES PERS.	**folium, aetheroleum, herba c. floribus, summitas**	
HEDERA HELIX L .	**folium**	
HEDICHIUM CORONARIUM KOENIG	**flos**	
HELIANTHUS ANNUUS L.	**folium, ligula, semen**	
HELIANTHUS TUBEROSUS L.	**tuber**	
HELICHRYSUM ARENARIUM MOENCH.	**flos, herba c. floribus, summitas**	
HELICHRYSUM ITALICUM DON.	**herba c. floribus, summitas**	
HELICHRYSUM STOECHAS MOENCH.	**herba c. floribus, summitas**	
HERACLEUM SPHONDYLIUM L.	**herba**	
HERNIARIA GLABRA L.	**herba c. floribus, summitas**	
HERNIARIA HIRSUTA L.	**herba c. floribus**	
HESPERIS MATRONALIS L.	**herba c. floribus**	
HIBISCUS SABDARIFFA L.	**flos**	
HIERACIUM MURORUM L.	**herba**	
HIERACIUM PILOSELLA L.	**herba**	
HIEROCHLOE ODORATA WAHL.	**herba**	
HIMANTHALIA ELONGATA (L.) S. GRAY	**thallus**	
HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.	**fructus, oleum**	
HIZIKIA FUSIFORMIS (HARVEY) OKAMURA	**thallus**	
HORDEUM spp.	**semen, semen germinatus**	

HUMULUS LUPULUS L.	**strobilus**	
HYDRANGEA ARBORESCENS L.	**rhizoma**	
HYDROCOTYLE VULGARIS L.	**herba**	
HYGROPHILA AURICOLATA HEINE	**folium, radix, semen**	
HYMENAEA COURBARIL L.	**cortex, resina**	
HYPERICUM PERFORATUM L.	**flos, herba c. floribus, summitas**	Apporto giornaliero di ipericina non superiore a 0,7 mg. Rapporto iperforine/ipericina non superiore a 7, comprendendo nella voce "iperforine" la somma dell'iperforina e dell'adiperforina presenti nell'estratto. **AVVERTENZA SUPPLEMENTARE:** Se si assumono dei farmaci, prima di utilizzare il prodotto chiedere il parere del medico perchè l'estratto di iperico può interferire sul loro metabolismo inibendone anche l'attività. L'estratto di iperico è controindicato in età pediatrica e nell'adolescenza.
HYPTIS SUAVEOLENS POIT.	**herba c. floribus**	
HYSSOPUS OFFICINALIS L.	**summitas, herba**	
ILEX PARAGUARIENSIS A. St. HILL. (Matè)	**folium**	
ILLICIUM VERUM HOOK.f.	**fructus, aetheroleum**	
IMPATIENS NOLI-TANGERE L.	**herba**	
INDIGOFERA TINCTORIA L.	**folium**	
INULA CONYZA DC.	**herba**	
INULA HELENIUM L.	**radix, rhizoma c. radicibus, folium**	
IPOMEA BATATAS (L.) LAMB.	**tuber**	
ISATIS TINCTORIA L.	**folium, herba, succus**	
ISPAGULA (vedi PLANTAGO OVATA FORSK.)	**semen, tegumentum seminis**	
JACARANDA CAROBA DC.	**flos, folium**	
JASMINUM OFFICINALE L.	**flos**	
JATEORHIZA PALMATA MIERS	**radix**	
JUGLANS CINEREA L.	**cortex**	
JUGLANS REGIA L.	**pericarpium, semen, folium, gemma**	
JUMELLEA FRAGRANS SCHLTR.	**folium**	
JUNIPERUS COMMUNIS L.	**fructus, lignum, folium, aetheroleum, sùrculi (giovani getti)**	
JUSTICIA PECTORALIS JACQ.	**herba**	
KAEMPFERIA GALANGA L.	**rhizoma**	
KHAYA SENEGALENSIS JUSS	**cortex**	
KICKXIA SPURIA DUMORT.	**herba c. floribus**	
KNAUTIA ARVENSIS COULT.	**flos, folium**	
KOLA ACUMINATA R. BR.	**semen**	
KRAMERIA TRIANDRA RUIZ et P.	**radix**	
LACHNANTHES TINCTORIA (WALTER ex J. F. GMEL.) ELLIOTT	**radix**	
LACTUCA INDICA L.	**folium**	
LACTUCA SATIVA L.	**folium**	
LAGENARIA SICERARIA STANDL.	**semen**	
LAGERSTROEMIA SPECIOSA (L.) PERS. (Banaba)	**folium**	
LAMINARIA CLOUSTONI LE JOLY	**thallus**	
LAMINARIA DIGITATA (HUDSON) J.V. LAMOUROUX (Alga Kombu)	**thallus**	
LAMINARIA SACCHARINA (L.) LAMOUROUX (Alga Kombu)	**thallus**	

LAMIUM ALBUM L .	**flos, herba c.floribus**	
LAPSANA COMMUNIS L.	**folium**	
LARIX DECIDUA MILL.	**resina**	
LASERPITIUM LATIFOLIUM L.	**herba, radix**	
LASIOSPHAERA GIGANTEA BATCH ex PERS.	**sporophorum**	
LAURUS NOBILIS L.	**fructus, folium, aetheroleum**	
LAVANDULA x HYBRIDA REVERCHON	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum**	
LAVANDULA INTERMEDIA LOISEL	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum**	
LAVANDULA LATIFOLIA MEDIC.	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum, herba**	
LAVANDULA OFFICINALIS CHAIX (var.)	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum**	
LAVANDULA STOECHAS L.	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum**	
LAVANDULA VERA DC.	**flos, summitas c. floribus, aetheroleum**	
LAWSONIA INERMIS L.	**folium**	
LEDUM PALUSTRE L.	**herba**	
LENS CULINARIS MEDIK.	**semen**	
LENTINULA EDODES (BERK.) PEGLER (Shitake)	**sporophorum**	
LEONOTIS NEPETIFOLIA AIT F.	**folium, herba c. floribus**	
LEONURUS CARDIACA L.	**folium, herba c. floribus**	
LEPIDIUM CAMPESTRE R. BR.	**semen, herba**	
LEPIDIUM LATIFOLIUM L.	**herba**	
LEPIDIUM MEYENII WALP. (Maca)	**radix, tuber**	
LEPIDUM SATIVUM L.	**folium**	
LEPTANDRA VIRGINICA NUTT.	**rhizoma**	
LEPTOSPERMUM CITRATUM CHALL.	**summitas**	
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM J.R.FORST. & G.FORST. (MANUKA)	**folium, cortex, oleum**	
LESPEDEZA CAPITATA MICH.	**folium, herba, summitas**	
LEUCANTHEMUM VULGARE LAM.	**herba, capitula**	
LEVISTICUM OFFICINALE KOCH.	**fructus, herba, folium, rhizoma, radix**	
LIMONIUM VULGARE MILLER .	**radix, flos**	
LINARIA VULGARIS MILL.	**herba c. floribus**	
LINUM CATHARTICUM L.	**herba**	
LINUM USITATISSIMUM L.	**semen, oleum, tegumen seminis**	
LIPPIA CITRIODORA KUNTH	**flos, folium**	
LIPPIA DULCIS TREV.	**flos, folium**	
LIQUIDAMBAR ORIENTALIS MILL.	**balsamum, cortex**	
LIRIODENDRON TULIPIFERA L.	**cortex**	
LIRIOSOMA OVATA MIERS	**lignum**	
LITCHI CHINENSIS SONNER	**semen**	
LITHOSPERMUM OFFICINALE L.	**folium, radix, semen, fructus**	
LITHOTHAMNIUM CALCAREUM	**thallus**	
LITSEA CUBEBA PERS.	**fructus**	
LOBARIA PULMONARIA HOFFM.	**thallus**	
LONICERA JAPONICA THUNB.	**flos, stipites c. foliis et floribus**	
LOTUS CORNICOLATUS L.	**herba, flos**	
LUCUMA GLYCYPHLOEA MART-EIC.	**cortex**	
LUPINUS spp	**semen**	

LYCIUM BARBARUM L.	**fructus**	
LYCOPODIUM CLAVATUM L.	**herba, spora**	
LYCOPUS EUROPAEUS L.	**herba**	
LYCOPUS VIRGINICUS MICHX.	**herba**	
LYSIMACHIA NUMMULARIA L.	**herba, radix**	
LYSIMACHIA VULGARIS L.	**herba**	
LYTHRUM SALICARIA L.	**summitas**	
MACADAMIA TERNIFOLIA F. MUELL.	**fructus, semen**	
MACROCYSTIS PYRIFERA (L.) C.AG. (Kelp)	**thallus**	
MAGNOLIA OFFICINALIS REHDER	**cortex, flos**	
MAHONIA AQUIFOLIUM PURSH.	**cortex, fructus, radix**	
MAJORANA HORTENSIS MOENCH.	**folium, summitas, aetheroleum**	
MALPIGHIA GLABRA L. (Syn. MALPIGHIA PUNICIFOLIA L. - Acerola)	**fructus**	
MALUS DOMESTICA BORKH. (Syn. M. SYLVESTRIS (l.) Mill.)	**fructus, gemma**	
MALVA SYLVESTRIS L.	**flos, folium**	
MAMMEA AMERICANA L.	**flos, fructus, folium, resina**	
MANGIFERA INDICA L.	**fructus, folium, pericarpium**	
MANIHOT ESCLUTENTA CRANTZ	**radix**	
MARANTA ARUNDINACEA L.	**rhizoma**	
MARCHANTIA POLYMORPHA L.	**thallus**	
MARRUBIUM VOLGARE L.	**folium, herba c. floribus**	
MARSDENIA CONDURANGO NICH.	**cortex arboris**	
MARSDENIA REICHENBACHII TR.	**cortex arboris**	
MATRICARIA CHAMOMILLA L.	**flos, herba, ligula, aetheroleum**	
MEDICAGO SATIVA L.	**herba c. floribus**	
MELALEUCA ALTERNIFOLIA CHEEL	**aetheroleum, summitas**	
MELALEUCA LEUCADENDRON L.	**folium, aetheroleum, flos, cortex**	
MELALEUCA LEUCADENDRON L. VAR.CAJAPUTI R.	**folium, aetheroleum, flos, cortex**	
MELALEUCA LEUCADENDRON L. VAR.VIRIDIFLORA	**folium, aetheroleum**	
MELALEUCA LINARIFOLIA SM.	**summitas**	
MELILOTUS OFFICINALIS PALLAS	**flos, herba c. floribus, folium**	
MELISSA OFFICINALIS L.	**folium, herba, aetheroleum**	
MELITTIS MELISSOPHYLLUM L.	**folium, herba, flos**	
MENTHA AQUATICA L.	**folium, summitas, aetheroleum**	
MENTHA ARVENSIS L.	**folium, summitas, aetheroleum**	
MENTHA x PIPERITA L.	**folium, summitas, aetheroleum**	
MENTHA SPICATA L.	**folium, herba, summitas, aetheroleum**	
MENTZELIA CORDIFOLIA DON.	**radix, summitas**	
MENYANTHES TRIFOLIATA L.	**herba, folium**	
MESPILUS GERMANICA L.	**fructus**	
MEUM ATHAMANTICUM JACQ.	**radix**	
MICHELIA CHAMPACA L.	**folium, aetheroleum, flos, cortex**	
MIKANIA AMARA WILLD.	**herba, radix**	
MIKANIA GUACO H. et B.	**herba**	
MITCHELLA REPENS L.	**herba**	

MOMORDICA BALSAMICA L.	**fructus**	
MOMORDICA CHARANTIA L.	**fructus, balsamum**	
MONARDA PUNCTATA L.	**herba**	
MORINDA CITRIFOLIA L. (NONI)	**succus, spuma (purea) , fructus densatus (concentrato dei frutti)**	**Novel food ai sensi del regolamento (CE) 258/97 Apporti massimi giornalieri:** succo: 30 ml; purea: 26 g; concentrato dei frutti: 6 g.
MORINDA OFFICINALIS HOW.	**herba**	
MORINGA APTERA GAERTN.	**semen**	
MORINGA OLEIFERA LAMK.	**semen, oleum**	
MORRENIA BRACHYSTEPHANA GRIS.	**flos, radix, succus**	
MORUS ALBA L	**cortex ex radicibus, folium, fructus, radix, ramulus**	
MORUS NIGRA L.	**cortex ex radicibus, folium, fructus, gemma**	
MORUS spp.	**cortex ex radicibus, folium, fructus**	
MUSA x PARADISIACA L. (pro spp.)	**fructus**	
MYOSOTIS SCORPIOIDES L.	**flos, herba**	
MYRCIARIA DUBIA (KUNTH) McVAUGH (Camu Camu)	**fructus**	
MYRICA CERIFERA L.	**cortex, fructus**	
MYRICA GALE L.	**folium, herba**	
MYRISTICA FRAGRANS HOUTT.	**fructus, pericarpium, aetheroleum**	
MYROXYLON BALSAMUM PEREIRAE KL.	**balsamum**	
MYROXYLON BALSAMUM TOLUIFERUM H.B.K.	**balsamum**	
MYRRHIS ODORATA SCOP.	**herba**	
MYRTUS COMMUNIS L.	**summitas, folium, fructus, flos, aetheroleum**	
NARDOSTACHYS JATAMANSI DC.	**folium, radix**	
NASTURTIUM OFFICINALE R. BROWN	**herba**	
NELUMBO NUCIFERA GAERTN.	**semen, radix**	
NEPETA CATARIA L.	**herba c. floribus**	
NEPHELIUM LAPPACEUM L.	**fructus sine semen**	
NYMPHOIDES PELTATA KUNTZE	**herba**	
OCIMUM BASILICUM L.	**folium**	
OCIMUM GRATISSIMUM L.	**folium**	
OCIMUM SANCTUM L.	**herba**	
OENOTHERA BIENNIS L.	**semen, oleum**	
OLEA EUROPAEA L.	**fructus, folium, sùrculi (giovani getti), gemma, oleum ex fructibus**	
ONONIS ARVENSIS L.	**herba, radix**	
ONONIS SPINOSA L.	**herba, radix**	
ONOPORDON ACANTHIUM L.	**herba, radix**	
ONOSMA ECHIOIDES L. s. l.	**folium, radix**	
OPHIOGLOSSUM VULGATUM L.	**sarmentum, herba**	
OPHIOPOGON JAPONICUS KER-GAW.	**radix tuberosa**	
OPHIORRHIZA MUNGOS L.	**radix**	
OPOPANAX CHIRONIUM KOCH.	**gummi, resina**	
OPUNTIA FICUS-INDICA MILL.	**flos, cladodium, fructus**	
ORCHIS MASCULA L.	**tuber**	

ORIGANUM DICTAMNUS L.	**flos, folium, herba c. floribus**	
ORIGANUM VULGARE L.	**folium, summitas, aetheroleum**	
ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH	**folium, herba c. floribus**	
ORYZA SATIVA L.	**semen**	
OSMUNDA REGALIS L.	**folium, rhizoma**	
OXALIS ACETOSELLA L.	**folium**	
OXYCOCCUS PALUSTRIS PERS. (Cranberry)	**fructus**	
PACHIRA AQUATICA AUBL.	**semen, folium**	
PACHIRA INSIGNIS SAV.	**folium**	
PAEONIA LACTIFLORA PALL.	**semen, radix**	
PAEONIA OFFICINALIS L.	**flos, radix**	
PALMARIA PALMATA (L.) KUNTZE (Alga Dulse)	**thallus**	
PANAX GINSENG C.A. MEYER	**folium, radix**	
PANAX NOTOGINSENG CHEN.	**folium, radix**	
PANAX PSEUDOGINSENG WALL.	**folium, radix**	
PANAX QUINQUEFOLIUM L.	**folium, radix**	
PANICUM MILIACEUM L.	**fructus**	
PANZERIA LANATA BGE.	**herba**	
PAPAVER RHOEAS L.	**flos, semen, folium**	
PARIETARIA OFFICINALIS L .	**herba**	
PARMELIA SAXATILIS ACH.	**thallus**	
PARTHENIUM HYSTEROPHORUS L.	**herba**	
PASSIFLORA EDULIS SIMS .	**herba, fructus**	
PASSIFLORA INCARNATA L.	**herba c. floribus**	
PASTINACA SATIVA L.	**tuber, herba**	
PAULLINIA CUPANA H.S.K.	**semen**	
PEDALIUM MUREX L.	**fructus, semen, folium**	
PEDICULARIS PALUSTRIS L.	**herba**	
PEDILANTHUS PAVONIS BOISS.	**folium**	
PELARGONIUM GRAVEOLENS L 'HERIT	**flos, folium**	
PELARGONIUM RADULA L'HERIT	**flos, folium**	
PERILLA FRUTESCENS BRITTON	**semen, oleum, folium**	
PERSEA AMERICANA MILL.	**fructus**	
PETIVERIA ALLIACEA L.	**folium, radix**	
PETROSELINUM CRISPUM A.W.HIL.	**radix, folium, summitas, fructus**	
PEUCEDANUM OFFICINALE L.	**radix**	
PEUCEDANUM OREOSELINUM MOENC.	**radix**	
PEUCEDANUM OSTRUTHIUM KOCH.	**rhizoma**	
PEUMUS BOLDUS MOLINA	**cortex , folium**	
PFAFFIA PANICULATA (MART.) KUNTZE	**radix**	
PHASEOLUS VULGARIS L.	**fructus, semen**	
PHILLYREA LATIFOLIA L.	**folium**	
PHOENIX DACTYLIFERA L.	**fructus**	
PHRAGMITES AUSTRALIS TRIN.	**radix**	
PHYLLANTHUS AMARUS L.	**summitas**	
PHYLLANTHUS EMBLICA L.	**fructus**	
PHYLLANTHUS NIRURI L.	**folium, herba**	
PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM NEWM.	**folium, herba**	
PHYSALIS ALKEKENGI L.	**fructus**	
PHYSALIS PERUVIANA L.	**fructus**	
PICRAMNIA ANTIDESMA SW.	**cortex**	
PICRASMA EXCELSA PLANCH.	**cortex, lignum**	

PICRASMA QUASSIOIDES BENN.	**lignum**	
PICRORHIZA KURROA ROYLE	**rhizoma**	
PIMENTA DIOICA (L.) MERR.	**fructus**	
PIMENTA RACEMOSA MOORE	**fructus, folium, aetheroleum**	
PIMPINELLA ANISUM L.	**fructus, aetheroleum**	
PIMPINELLA MAJOR HUDSON	**radix**	
PIMPINELLA SAXIFRAGA L.	**herba, radix, rhizoma**	
PINCKNEYA PUBENS MICHX.	**cortex**	
PINUS KORAIENSIS SIEBOLD & ZUCC.	**semen, oleum**	
PINUS MASSONIANA LAMB.	**semen, gemma, folium, aetheroleum , cortex**	
PINUS MUGO TURRA (syn. Pinus montana Mill.)	**gemma, aetheroleum**	
PINUS PINEA L.	**semen, cortex**	
PINUS PINASTER AITON	**cortex, semen, gemma, folium, aetheroleum**	
PINUS SYLVESTRIS L.	**fructus, gemma, folium, aetheroleum**	
PIPER ANGUSTIFOLIUM RUIZ-PAV.	**folium**	
PIPER CUBEBA L.	**fructus**	
PIPER LONGUM L.	**fructus**	
PIPER NIGRUM L.	**fructus, oleoresina, oleum**	
PISTACHIA VERA L.	**fructus**	
PISTACIA LENTISCUS L.	**resina, radix**	
PISTACIA TEREBINTHUS L.	**cortex**	
PISUM SATIVUM L.	**fructus, bacellus**	
PITHECELLOBIUM AVAREMOTEMO MA.	**oleum**	
PLANTAGO AFRA L.	**semen**	
PLANTAGO ARENARIA POIRET	**semen**	
PLANTAGO LANCEOLATA L.	**folium, herba c. floribus**	
PLANTAGO MAJOR L.	**folium, herba, herba c. floribus, semen**	
PLANTAGO MEDIA L.	**folium, herba**	
PLANTAGO OVATA FORSK. (Ispagul)	**semen, tegumentum seminis**	
PLANTAGO PSYLLIUM L.	**semen, tegumentum seminis**	
PLATANUS ORIENTALIS L.	**gemma**	
PLECTRANTHUS BARBATUS ANDREWS (Syn. COLEUS FORSKOHLII)	**folium, radix, tuber**	
PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ. : FR.) P. KUMM	**sporophorum**	
PLUMBAGO EUROPAEA L.	**herba, radix**	
POLLINE		
POLYGALA AMARA L.	**herba c. floribus, radix**	
POLYGALA VULGARIS L. s. l.	**herba, radix**	
POLYGONUM AVICULARE L.	**herba**	
POLYGONUM BISTORTA L.	**herba, radix, rhizoma**	
POLYGONUM CUSPIDATUM SIEBOLD & ZUCC.	**radix**	
POLYGONUM DUMETORUM L.	**herba**	
POLYGONUM HYDROPIPER L.	**herba**	
POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.	**cortex, rhizoma, radix**	
POLYGONUM PERSICARIA L.	**folium, herba**	
POLYPODIUM CALAGUALA RUIZ.	**radix, rhizoma**	
POLYPODIUM LEUCOTOMOS L.	**summitas, rhizoma**	
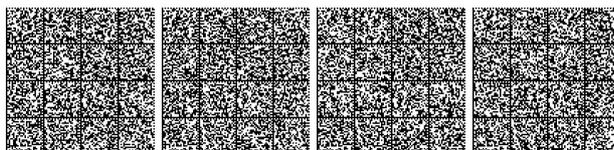
POLYTHRICUM COMMUNE L.	**herba**	
POLYPORUS UMBELLATUS (PERS.: FR.) FR. (syn GRIFOLA UMBELLATA)	**sporophorum**	
POPULUS ALBA L.	**cortex, gemma, folium**	
POPULUS BALSAMIFERA L.	**cortex, gemma, folium**	
POPULUS NIGRA L.	**cortex, gemma, folium, lignum**	
POPULUS TREMULOIDES L.	**cortex, folium, gemma**	
PORIA COCOS F. A. WOLF	**sclerotia**	
PORPHYRA PALMATA (L.) K. (Alga Nori)	**thallus**	
PORPHYRA TENERA KJELLMAN	**thallus**	
PORPHYRA UMBILICALIS (L.) K. (Alga Nori)	**thallus**	
PORTULACA OLERACEA L.	**herba, folium, radix**	
POTENTILLA ANSERINA L.	**rhizoma, herbe c. floribus**	
POTENTILLA ARGENTEA L.	**rhizoma, herba, herba c. floribus**	
POTENTILLA ERECTA RAUSCHEL	**rhizoma, herba**	
POTENTILLA REPTANS L.	**rhizoma**	
POTERIUM SPINOSUM L.	**cortex ex pricipali radice**	
PRANGOS PABULARIA LINDL.	**fructus**	
PRIMULA ELIATOR SCHREB.	**flos, radix**	
PRIMULA OFFICINALIS HILL.	**flos, radix**	
PRIMULA VERIS L.	**flos, radix**	
PRIMULA VULGARIS HUDS.	**flos, radix**	
PROPOLIS	**resina**	
PROTIUM GUIANENSE MARCH.	**resina**	
PROTIUM HEPTAPHYLLUM MARCH.	**resina, lignum**	
PROTIUM ICICARIBA MARCH.	**resina**	
PRUNELLA VULGARIS L.	**folium, herba, flos**	
PRUNUS ARMENIACA L.	**oleum**	
PRUNUS CERASUS L.	**pedunculus**	
PRUNUS DOMESTICA L. (syn. Sorbus domestica L.)	**fructus, gemma**	
PRUNUS DUILCIS PHILIP MILLER (syn. Prunus amygdalus Batsch)	**fructus, oleum, gemma**	
PRUNUS LAUROCERASUS L.	**semen, fructus**	
PRUNUS MALAHEB L.	**semen**	
PRUNUS PADUS L.	**cortex**	
PRUNUS PERSICA BATSCH.	**cortex, flos, folium**	
PRUNUS SEROTINA EHRH.	**cortex, folium**	
PRUNUS SPINOSA L.	**flos, folium, fructus, succus fructi , gemma**	
PSEUDOWINTERA COLORATA (RAOUL) DANDY	**folium, cortex**	
PSIDIUM ARACA RADDI.	**cortex, folium, fructus, radix**	
PSIDIUM GUAJAVA L.	**folium**	
PTEROCARPUS DRACO L .	**resina**	
PTEROCARPUS ERINACEUS POIR.	**succus inspissitus**	
PTEROCARPUS INDICUS WILLD.	**lignum**	
PTEROCARPUS MARSUPIUM ROXB.	**succus inspissitus, lignum**	
PTEROCARPUS SANTALINUS L. f.	**lignum**	
PTYCHOPETALUM OLACOIDES BENTH. (MUIRA PUAMA)	**cortex, cortex ex radicidus, lignum**	
PUERARIA LOBATA (WILLD.) OHWI.	**rhizoma, radix**	
PUERARIA TUBEROSA (ROXB. ex WILLD.) DC.	**rhizoma**	

PULMONARIA OFFICINALIS L.	**folium, herba c. floribus**	
PUNICA GRANATUM L.	**fructus, pericarpium, flos, semen**	
PYROLA ROTUNDIFOLIA L.	**folium**	
PYRUS COMMUNIS L.	**folium**	
PYRUS SORBUS GAERTN. (syn. SORBUS DOMESTICA L.)	**gemma**	
QUASSIA AMARA L.	**lignum**	
QUERCUS ALBA L.	**cortex, fructus, lignum**	
QUERCUS COCCIFERA L.	**cortex**	
QUERCUS ILEX L.	**cortex, fructus, lignum, sùrculi (giovani getti)**	
QUERCUS INFECTORIA OLIV.	**galla**	
QUERCUS PETRAEA LIEBL.	**cortex, folium, semen**	
QUERCUS PUBESCENS WILLD.	**cortex**	
QUERCUS ROBUR L.	**cortex, folium, semen, lignum, galla, gemma**	
QUERCUS SUBER L .	**cortex**	
QUILLAJA SAPONARIA MOL.	**cortex**	
QUILLAJA SMEGMADERMOS DC.	**cortex**	
RAPHANUS SATIVUS L. var. NIGER MILLER	**semen, radix**	
RAPHANUS SATIVUS L. var. SATIVUS PERS.	**semen, radix**	
RAPHIA PEDUNCULATA BEAUV.	**amylum**	
RAVENSARA AROMATICA GMEL.	**fructus**	
RHAMNUS ALPINUS L.	**cortex, fructus**	
RHAMNUS ALPINUS L. SSP FALLAX M. et P.	**cortex, fructus**	
RHAMNUS CATHARTICUS L.	**cortex, fructus immaturus**	
RHAMNUS FRANGULA L.	**cortex**	
RHAMNUS PURSHIANA DC	**cortex**	
RHEMANNIA GLUTINOSA (GAERTN.) LIBOSCH.	**radix**	
RHEUM EMODI WALL.	**radix, rhizoma**	
RHEUM HYBRIDUM MURRAY	**radix, rhizoma**	
RHEUM OFFICINALE BAILL.	**radix, rhizoma**	
RHEUM PALMATUM L. var. TAGUNTICUM MAXIM	**radix, rhizoma**	
RHEUM RHAPONTICUM L.	**radix, rhizoma**	
RHEUM UNDULATUM L.	**radix, rhizoma**	
RHODIOLA CRENULATA (HOOK. f. & THOMSON) H. OHBA	**radix**	
RHODIOLA ROSEA L.	**radix**	
RHODYMENIA PALMATA (L.) GREVILLE (Alga Dulse)	**thallus**	
RHUS AROMATICA AITON	**cortex ex radicibus**	
RHUS CORIARIA L.	**folium**	
RHUS GLABRA L.	**fructus**	
RIBES NIGRUM L.	**folium, fructus, flos, semen, oleum, gemma**	
RIBES RUBRUM L.	**folium**	
RIBES UVA-CRISPA L.	**folium, fructus**	
ROBINIA PSEUDACACIA L.	**flos**	
ROCELLA TINCTORIA DC	**thallus**	
ROHODODENDRON FERRUGINEUM L.	**folium**	
ROSA CANINA L.	**fructus, rosae pseudofructus, sùrculi (giovani getti),**	
ROSA CENTIFOLIA L.	**flos, oleum**	
ROSA GALLICA L.	**fructus, flos**	
ROSA MOSCHATA HERM.	**oleum**	
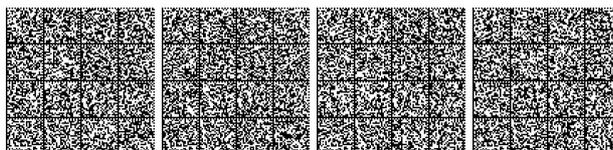
ROSMARINUS OFFICINALIS L.	**aetheroleum, folium, sùrculi (giovani getti)**	
ROYAL JELLY (Pappa reale)		
RUBIA CORDIFOLIA L.	**radix, rhizoma**	
RUBUS CEASIUS L.	**fructus**	
RUBUS FRUTICOSUS L.S. L.	**folium, fructus, sùrculi (giovani getti)**	
RUBUS IDAEUS L.	**folium, fructus, sùrculi (giovani getti)**	
RUBUS SUAVISSIMUS S. LEE	**folium, fructus**	
RUMEX ACETOSA L.	**herba, radix, folium**	
RUMEX ACETOSELLA L.	**herba, radix, folium**	
RUMEX ACUTUS L.	**radix, folium**	
RUMEX ALPINUS L.	**herba, radix, rhizoma**	
RUMEX CRISPUS L .	**folium, radix, rhizoma**	
RUMEX LONGIFOLIUS DC.	**radix, folium**	
RUMEX OBTUSIFOLIUS L.	**radix**	
RUMEX PATIENTIA L.	**herba, radix**	
RUMEX SANGUINEUS L.	**radix**	
RUMEX SCUTATUS L.	**folium**	
RUSCUS ACULEATUS L.	**radix, rhizoma**	
RUSCUS HYPOGLOSSUM L.	**folium, rhizoma c. radicibus**	
SABBATIA ANGULARI PURSH.	**herba**	
SACCHARUM OFFICINARUM L.	**succus**	
SAGERAEA LAURIFOLIA BLATTER	**folium**	
SALACIA RETICULATA WIGHT	**radix**	
SALIX ALBA L.	**cortex, folium, gemma, cortex ramolorum (scorze dei giovani rami), flores (amenti), lympha**	L'apporto giornaliero di salicina non deve superare i 96 mg
SALIX CAPREA L.	**cortex**	L'apporto giornaliero di salicina non deve superare i 96 mg
SALIX PURPUREA L.	**cortex**	L'apporto giornaliero di salicina non deve superare i 96 mg
SALVIA LAVANDULIFOLIA VAHL	**aetheroleum**	
SALVIA MILTIORRHIZA BGE.	**folium, radix**	
SALVIA OFFICINALIS L.	**folium, aetheroleum**	
SALVIA PRATENSIS L.	**folium, summitas c. floribus**	
SALVIA SCLAREA L.	**flos, herba c. floribus**	
SAMBUCUS CANADENSIS L.	**flos**	
SAMBUCUS EBULUS L.	**flos**	
SAMBUCUS NIGRA L.	**flos, cortex, folium, fructus**	
SANGUISORBA MINOR SCOP.	**herba**	
SANGUISORBA OFFICINALIS L.	**herba, radix**	
SANICULA EUROPAEA L.	**folium, herba, radix**	
SANTALUM ALBUM L.	**lignum, cortex, aetheroleum**	
SAPONARIA OFFICINALIS L.	**folium, herba, radix**	
SARRACENIA PURPUREA L.	**folium, rhizoma**	
SATUREJA HORTENSIS L.	**summitas, semen**	
SATUREJA MONTANA L. s. l.	**folium, herba c. floribus, aetheroleum**	
SATUREJA THYMBRA L.	**herba c. floribus**	
SAXIFRAGA GRANULATA L.	**folium, radix**	
SCHINOPSIS QUEBRACHO COLORADO (SCHLTDL.) F.A. BARKLEY et T. MEYER	**lignum**	
SCHINUS MOLLE L.	**folium, fructus, resina**	

SCHISANDRA CHINENSIS BAILL.	**folium, fructus**	
SCORZONERA HISPANICA L.	**radix**	
SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI	**folium, radix**	
SCUTELLARIA LATERIFLORA L.	**herba**	
SECALE CEREALE L.	**fructus, radiculae**	
SEDUM ACRE L.	**folium**	
SEDUM ALBUM L.	**folium**	
SEMPERVIVUM TECTORUM L.	**folium, herba**	
SEQUOIADENDRON GIGANTEUM (LINDL.) J.BUCHH.	**gemma, sùrculi (giovani getti)**	
SERENOA REPENS (BATRAM) SMALL. (Syn. SERENOA SERRULATA HOOK F.)	**fructus**	**AVVERTENZA SUPPLEMENTARE**: Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere
SESAMUM INDICUM L. (Syn. SESAMUM ORIENTALE L.)	**semen**	
SESELI TORTUOSUM L.	**fructus**	
SHOREA WIESNERI SCHIFF.	**resina**	
SIGESBECKIA ORIENTALIS L.	**folium, radix**	
SILAUM SILAUS SHINZ ET THELL.	**radix, fructus**	
SILYBUM MARIANUM GAERTN.	**fructus, tegumen seminis, herba**	
SIMABA CEDRON PLANCH.	**semen**	
SIMAROUBA AMARA AUBL.	**cortex**	
SIMMONDSIA CHINENSIS NUTT.	**oleum**	
SISON AMOMUM L.	**fructus**	
SISYMBRIUM OFFICINALE SCOP.	**folium, summitas c. floribus**	
SIUM ERECTUM HUDS.	**herba**	
SIUM LATIFOLIUM L.	**fructus, herba**	
SIUM NINZI L.	**radix**	
SIUM SISARUM L.	**herba, radix**	
SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA MILLER	**radix**	
SMILAX ASPERA L.	**radix**	
SMILAX CHINA L .	**radix**	
SMILAX FEBRIFUGA KUNTH.	**radix**	
SMILAX MEDICA SCHLECHT et C.	**radix**	
SMILAX OFFICINALIS H.B.K.	**radix**	
SMILAX ORNATA LAMK .	**radix**	
SMILAX REGELII KILLIP et MOR.	**radix**	
SMILAX UTILIS HEMSL.	**radix**	
SOLANUM LYCOPERSICUM L.	**fructus**	
SOLANUM MELONGENA L.	**fructus**	
SOLANUM TUBEROSUM L.	**tuber**	
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L.	**herba c. floribus**	
SORBUS AUCUPARIA L.	**semen, fructus**	
SORGHUM VULGARE PERS.	**semen**	
SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH	**semen**	
SPATHYEMA FOETIDA RAF.	**herba, radix, rhizoma**	
SPERGULARIA RUBRA J. et PRESL.	**herba c. floribus**	
SPILANTHES ACMELLA MURR. var. OLERACEA L.	**herba c. floribus**	
SPINACIA OLERACEA L.	**folium**	
SPIRULINA MAXIMA	**thallus**	
SPIRULINA PLATENSIS	**thallus**	
SPILANTHES ACMELLA MURR.	**capitula, herba, folium**	

STACHYS OFFICINALIS (L.) TREVIS. (syn. BETONICA OFFICINALIS L.)	folium, herba, summitas	
STACHYS RECTA L.	herba	
STACHYS SYLVATICA L.	herba	
STELLARIA MEDIA VILL.	herba	
STERCULIA URENS ROXB.	gummi	
STYRAX BENZOIDES CRAIB.	balsamum, resina	
STYRAX BENZOIN DRYANDER	balsamum	
STYRAX OFFICINALIS L.	balsamum	
STYRAX PARALLELONEURUM PERK.	balsamum	
STYRAX TONKINENSIS CRAIS.	balsamum	
SUCCISA PRATENSIS MOENCH.	flos, folium	
SWERTIA CHIRATA BUCH. HAM.	herba, radix	
SWERTIA JAPONICA MAKINO	herba, radix	
SYRINGA VULGARIS L.	flos, folium, fructus, cortex, gemma	
SYZYGIUM AROMATICUM (L.) MERR. et L. M. PERRY. (syn. EUGENIA CARYOPHYLLATA THUNB.)	fructus, flos, folium, aetheroleum	
SYZYGIUM CUMINI SKEELS	folium, fructus, cortex, semen	
SYZYGIUM JAMBOS ALSTON	flos, folium, fructus, cortex, semen	
SYZYGIUM MALACCENSE MERR. et L. M. PERRY.	flos, folium, cortex	
TABEBUIA AVELLANEDAE LORENTZ ex GRISEB.	cortex, flos	
TAGETES ERECTA L.	capitula	
TAGETES MINUTA L.	flos, semen	
TAMARINDUS INDICA L.	fructus, pulpa fructi, succus	
TAMARIX GALLICA L.	cortex, galla, gemma, sùrculi (giovani getti)	
TANACETUM PARTHENIUM SCH. BIP.	capitula, herba c. floribus	
TANACETUM VULGARE L.	summitas, capitula, herba c. floribus	
TARAXACUM OFFICINALE WEBER	herba c. radicibus, radix, folium	
TERMINALIA BELLERICA ROXB.	fructus	
TERMINALIA CHEBULA RETZ.	fructus	
TERMINALIA CITRINA ROXB.	fructus	
THALICTRUM FLAVUM L.	radix	
THEOBROMA CACAO L.	semen	
THLASPI ARVENSE L.	semen	
THYMUS SERPYLLUM L. s.l.	folium, summitas, oleum	
THYMUS VULGARIS L.	folium, summitas, oleum	
TILIA AMERICANA L.	cortex	
TILIA CORDATA MILL.	folium, flos, gemma	
TILIA PLATYPHYLLOS SCOP.	folium, flos, cortex, gemma	
TILIA TOMENTOSA MOENCH	flos, gemma	
TRACHYSPERMUM AMMI SPRAGUE	aetheroleum, fructus, semen	
TRADESCANTIA ELONGATA GFW M.	folium	
TRAGOPOGON PORRIFOLIUS L. (Salsefrica)	radix	
TRAMETES SUAVEOLENS FR.	sporophorum	
TRIBULUS TERRESTRIS L.	fructus, herba	
TRICHILIA CATIGUA A. JUSS. (Catuaba)	cortex	
TRIDAX PROCUMBENS L.	herba	
TRIFOLIUM PRATENSE L.	flos, herba	
TRIGONELLA CAERULEA SER.	folium, herba c. floribus	

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L.	**semen**	
TRILISA ODORATISSIMA CASS.	**folium**	
TRILLIUM ERECTUM L.	**rhizoma**	
TRITICUM AESTIVUM L.	**fructus, oleum germinis**	
(Syn. TRITICUM SATIVUM LAM.)		
TRITICUM DICOCCON SCHRANK.	**fructus**	
TROPAEOLUM MAJUS L.	**fructus, herba, folium, semen**	
TROPAEOLUM MINUS L.	**fructus, herba**	
TSUGA CANADENSIS CARR.	**cortex, folium, resina, summitas**	
TURNERA DIFFUSA WILLD.	**flos, folium, summitas**	
ULMUS CAMPESTRIS L.	**cortex**	
ULMUS FULVA MICHX.	**cortex, folium**	
ULMUS MINOR MILLER	**cortex, flos, folium, gemma**	
ULMUS RUBRA MUHL.	**cortex**	
ULVA spp.	**thallus**	
UMBILICUS ERECTUS DC.	**folium, herba**	
UMBILICUS HORIZONTALIS DC.	**folium, herba**	
UMBILICUS RUPESTRIS DANDY	**folium, herba**	
UNCARIA GAMBIR ROXB.	**folium, summitas**	
UNCARIA RHYNCOPHYLLA MIQ.	**succus**	
UNCARIA TOMENTOSA WILLD. (ex SCHULT.) DC.	**radix, cortex**	
UNDARIA PINNATIFIDA (HARVEY) SURINGAR (Alga wakamè)	**thallus**	
URTICA DIOICA L.	**folium, summitas, radix**	
URTICA URENS L.	**folium, summitas, radix**	
USNEA BARBATA L. s. l.	**thallus**	
USNEA PLICATA WIGGERS	**thallus**	
UVA SPINA (vedi RIBES UVA-CRISPA L.)	**folium, fructus**	
VACCINIUM CORYMBOSUM L.	**fructus**	
VACCINIUM MACROCARPUM AITON (Cranberry)	**folium, fructus**	
VACCINIUM MYRTILLUS L.	**folium, fructus, sùrculi (giovani getti)**	
VACCINIUM ULIGINOSUM L.	**folium, fructus**	
VACCINIUM VITIS-IDAEA L.	**flos, folium, sùrculi (giovani getti)**	
VALERIANA CELTICA L.	**radix**	
VALERIANA OFFICINALIS L.	**radix, rhizoma**	
VALERIANA OFFICINALIS L. ssp. SAMBUCIFOLIA	**radix**	
VALERIANA PHU L.	**radix**	
VALERIANELLA LOCUSTA L.	**folium**	
VANILLA FRAGRANS (SALIS.) AMES	**fructus, oleoresina, extractum fluidum, extractum siccum**	
VANILLA PLANIFOLIA ANDREWS	**fructus, oleoresina, extractum fluidum, extractum siccum**	
VATERIA INDICA L.	**resina**	
VERBASCUM DENSIFLORUM BERT.	**flos, folium, herba c. floribus**	
VERBASCUM NIGRUM L.	**flos, folium**	
VERBASCUM PHLOMOIDES L.	**flos, folium, herba c. floribus**	
VERBASCUM THAPSUS L.	**flos, folium, herba c. floribus**	

VERBENA OFFICINALIS L.	**herba c. floribus**	
VERONICA ALLIONI F.W. SCHMIDT	**herba**	
VERONICA ANAGALLIS-AQUATICA L.	**folium**	
VERONICA AUSTRIACA L. ssp. TEUCRIUM WEBB	**herba c. floribus**	
VERONICA BECCABUNGA L.	**folium**	
VERONICA CHAMAEDRYS L.	**herba c. floribus**	
VERONICA OFFICINALIS L.	**herba c. floribus**	
VETIVERIA ZIZANIOIDES NASH.	**radix**	
VICIA ERVILIA WILLD.	**semen**	
VICIA FABA L.	**herba c. floribus, flos, fructus**	
VIOLA CANINA L .	**flos**	
VIOLA ODORATA L.	**flos, folium, rhizoma**	
VIOLA TRICOLOR L. s. l.	**flos, herba c. floribus**	
VISCUM ALBUM L.	**folium, herba, sùrculi (giovani getti)**	
VITEX AGNUS-CASTUS L.	**folium, fructus, radix**	
VITIS VINIFERA L.	**folium, fructus, semen, oleum, gemma**	
WASABIA JAPONICA (MIQ.) MATSUM (syn. EUTREMA JAPONICA (MIQ.) KOIDZ)	**radix, hypogaeos caulis**	
WITHANIA SOMNIFERA (L.) DUNAL.	**radix**	
XERANTHEMUM ANNUUM L.	**flos**	
YUCCA FILAMENTOSA L.	**herba**	
YUCCA SCHIDIGERA ROEZL ex ORTGIES	**folium, herba**	
ZANTHOXYLUM ACANTHOPODIUM DC.	**cortex, fructus**	
ZANTHOXYLUM AMERICANUM MILL.	**cortex, fructus**	
ZANTHOXYLUM ARMATUM DC.	**cortex, fructus**	
ZANTHOXYLUM PIPERITUM (L.) DC.	**fructus**	
ZEA MAYS L.	**stigmata**	
ZEA MAYS L. var. SACCHARATA (STURTEV.) L. H. BAILEY	**fructus, radix**	
ZINGIBER OFFICINALIS ROSC.	**rhizoma, oleum**	
ZIZIPHUS JUJUBA MILLER	**cortex, folium, fructus, semen**	

12A07895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Damas Europe S.p.a. (Decreto n. 66383).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 settembre 2011, relativo alla società Damas Europe SPA in concordato preventivo, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (14 settembre 2011), Sardegna (6 ottobre 2011) e Friuli Venezia Giulia (9 settembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Damas Europe SPA in concordato preventivo, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Damas Europe SPA in concordato preventivo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori della società Damas Europe SPA in concordato preventivo, dipendenti presso le sedi di:

San Rocco al Porto (Lodi) - 1 lavoratore;

Mazzano (Brescia) - 3 lavoratori;

Cesano Boscone (Milano) – 2 lavoratori di cui 1 part-time al 50%;

Pavia – 2 lavoratori di cui 1 part-time al 75%;

Vimodrone (Milano) – 1 lavoratore;

Lonato (Brescia) – 3 lavoratori;

Cinisello Balsamo (Milano) – 1 lavoratore part-time al 75%;

Olbia – 2 lavoratori;

Cagliari – 2 lavoratori di cui 1 part-time al 75%;

Fiume Veneto (Pordenone) – 2 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 100.588,54.

Matricola INPS: 9108086057

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 100.588,54 è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A07903

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

Rettifica del decreto 30 maggio 2012 relativo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Ghizzoni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 2012, con il quale la Ghizzoni S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 347/03, ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Daniele Pecchini;

Rilevato che, nella premessa del predetto decreto all'ottavo capoverso, sono stati indicati, ai fini dell'attestazione della sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, i soli debiti, al 9 aprile 2012, per euro 241.625.462,85, e non anche, per mero errore materiale, i debiti, alla medesima data, per euro 2.021.216,35 per TFR e Fondo rischi e spese ed 67.287.486,00 (di cui euro 46.816.376,00 per garanzie rilasciate ed euro 20.471.110,00 per debito residuo leasing), per un totale di indebitamento pari ad euro 310.934.165,20;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale incorso nel decreto in data 30 maggio 2012 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto in data 30 maggio 2012 sopra citato è rettificato come segue:

«all'ottavo capoverso in premessa, leggasi "Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 9 aprile 2012, presenta debiti per euro 241.625.462,85, oltre debiti per TFR e Fondo rischi e spese per euro 2.021.216,35, garanzie rilasciate per euro 46.816.376,00 e debito residuo leasing per euro 20.471.110,00, per un totale di indebitamento pari ad euro 310.934.165,20;", anziché "Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 9 aprile 2012, presenta debiti per euro 241.625.462,85;"».

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Matera, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Total Return SGR S.p.A.

In data 15 giugno 2012, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della SGR alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Total Return SGR S.p.A., disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2011.

12A07896

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa

denuncia. Pertanto, con determinazione n. 432 del 25 giugno 2012, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
647 FI	NEW GO GIOIELLI DI CECCARELLI SIMONE E C. S.A.S	FIRENZE	5	2
861 FI	DUE EMME DI MATTA MAURIZIO	FIRENZE	3	1
1308 FI	MARTELLI MARIO	FIRENZE	2	-
1455 FI	SCUOLA "GHIBERT1" DI ALBERTO FANTAPPIE'	FIRENZE	2	1
1676 FI	ENZO MALEVOLTI	BORGO SAN LORENZO	-	2
1780 FI	ROSI ANDREA ORAFO	FIRENZE	2	-
1788 FI	PENSIERI IN LIBERTA' DI MELOSI FEDERICA (trasferita in provincia di Pistoia)	EMPOLI	1	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

12A07902

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Provvedimento relativo ai marchi d'identificazione dei metalli preziosi.

Si comunica che è stato ritirato il seguente marchio d'identificazione dei metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede Legale	Unità Locale
20BN	Lunar srl	Caianello - (CE)	Benevento

12A07907

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycox Bovis» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 474 del 18 giugno 2012

Procedura di mutuo riconoscimento N. DK/V/0109/001/IB/007

Specialità medicinale per uso veterinario «BAYCOX BOVIS» 50 mg/ml sospensione orale, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103872.

Titolare AIC: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - Codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo IB: estensione periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario da 3 mesi a 6 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario in confezionamento integro: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A07776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «BAC MP» 120 mg/g.

Provvedimento n. 473 del 18 giugno 2012

"BAC MP" 120 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi, nelle confezioni:

Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102455021

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102455019

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie suini (fino a 35 *kg)*.

Titolare A.I.C.: vetoquinol Italia s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie suini (fino 35 *kg)* da due giorni a zero giorni.

Suini (fino a 35 *kg)*: cerne e visceri: 0 giorni;

Polli da carne: carne e visceri: 5 giorni;

Tacchini: carne e visceri: 5 giorni;

Galline ovaiole: uova: 5 giorni;

Conigli: carne e visceri: 5 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Deccorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07906
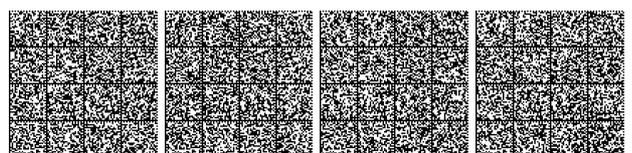
Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "PRESPONSE".

Provvedimento n. 475 del 18 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PRESPONSE sospensione iniettabile per bovini, nelle confezioni:

2 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 102198013

6 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102198025

1 flacone da 20 ml – A.I.C. n. 102198037

1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102198049

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – via Lorenzini, 8 – codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto:

Raggruppamento di variazioni:

1. variazione tipo IA_{IN} n. A.5 - modifica dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito – *a)* fabbricante responsabile del rilascio dei lotti

2. variazione tipo IA n. A.5 – modifica dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito – *b)* tutti gli altri.

Variazione di tipo IB n. C.I.z – variazione stampati.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, il raggruppamento di variazioni concernenti la modifica di denominazione dei seguenti siti produttivi:

sito produttivo del prodotto finito responsabile rilascio lotti: da Fort Dodge Laboratories Ireland a Elanco Animal Health Ireland Limited.

sito produttivo di confezionamento primario (miscelazione e riempimento): da Fort Dodge Animal Health a Pfizer Animal Health.

Gli indirizzi dei sopracitati siti rimangono invariati.

Si autorizza, altresì, la variazione tipo IB n. C.I.z concernente la modifica degli stampati della specialità medicinale per uso veterinario suddetta per adeguamento alle linee guida del RCP.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07908

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio medicinale per uso veterinario NAFPENZAL asciutta.

Provvedimento n. 504 del 25 giugno 2012

Medicinale per uso veterinario NAFPENZAL asciutta – pomata per uso intramammario per bovini ed ovini

4 siringhe-iniettiori e 4 salviette detergenti A.I.C. numero 100135019

20 siringhe-iniettori e 20 salviette detergenti A.I.C. numero 100135021

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in via F.lli Cervi snc – Palazzo Borromini, Segrate (MI) – codice fiscale 01148870155

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II – aggiornamento parte II dossier di registrazione

Revisione (D.M. 4 marzo 2005)

Si autorizza, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica (Vs. rif. 500/29/REG/PBps) pervenuto in data 10 settembre 2009 e successive integrazioni.

Le modifiche che impattano sugli stampati sono le seguenti:

modifica della composizione quantitativa del principio attivo benzilpenicillina procaina in seguito all'aggiornamento dell'attività standard di tale principio attivo da 1007 U.I./mg a 1000 U.I./mg. La composizione del principio attivo ora autorizzata è la seguente: ogni siringa-iniettore da 3 g contiene : benzilpenicillina procaina 300 mg (equivalente a 300.000 U.I.), nafcillina sodica) 100 mg, diidrostreptomicina (come diidrostreptomicina solfato) 100 mg. Gli eccipienti restano invariati.

La validità del medicinale veterinario viene ridotta da 36 mesi a 24 mesi.

A seguito revisione, inoltre, sono modificati i tempi di attesa per la specie bovina : carni da 42 giorni a 16 giorni, con divieto di utilizzo del tessuto mammario ; latte da 36 giorni a 2 giorni (48 *ore)* dopo il parto.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovine:

Il prodotto non è adatto per l'uso nelle bovine con periodi di asciutta inferiori a 42 giorni.

carne e visceri: 16 giorni.

Non utilizzare a scopo alimentare le mammelle degli animali trattati.

latte: 2 giorni – 48 ore (pari a 4 mungiture) dopo il parto.

Il trattamento deve essere effettuato al momento della messa in asciutta e a non meno di 6 settimane prima del parto.

Pecore:

Il prodotto non è adatto per l'uso nelle pecore con periodi di asciutta inferiori a 90 giorni.

carne e visceri : 35 giorni

latte: 4,5 giorni - 108 ore (pari a 9 mungiture) dopo il parto.

Il trattamento deve essere effettuato al momento della messa in asciutta e a non meno di 90 giorni prima del parto.

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 24 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati, per quanto concerne la modifica della validità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07909

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "VIDALTA" 10 mg e 15 mg

Decreto n. 91 del 18 giugno 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0408/001-2/MR

Specialità medicinale per uso veterinario VIDALTA 10 mg e 15 mg compresse a rilascio prolungato per gatti

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN – Boxmeer (Olanda);

Produttore responsabile rilascio lotti: società Intervet Gesmbh con sede in Siemensstrasse 107 – 1210 Vienna (Austria);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

"Vidalta" 10 mg compresse a rilascio prolungato per gatti

1 contenitore da 30 compresse - A.I.C. n. 104431010

1 contenitore da 100 compresse - A.I.C. n. 104431022

6 contenitori da 30 compresse - A.I.C. n. 104431059

6 contenitori da 100 compresse - A.I.C. n. 104431061

"Vidalta" 15 mg compresse a rilascio prolungato per gatti

1 contenitore da 30 compresse - A.I.C. n. 104431034

1 contenitore da 100 compresse - A.I.C. n. 104431046

6 contenitori da 30 compresse - A.I.C. n. 104431073

6 contenitori da 100 compresse - A.I.C. n. 104431085

Composizione:

"Vidalta" 10 mg:

Una compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo: Carbimazolo 10,00 mg

Eccipienti: così come nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

"Vidalta" 15 mg:

Una compressa a rilascio prolungato contiene:

Principio attivo: Carbimazolo 15,00 mg

Eccipienti: così come nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertiroidismo e dei segni clinici associati ad esso nel gatto;

Tempi di attesa: non pertinente;

Validità:

"Vidalta" 10 mg:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

"Vidalta" 15 mg:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile;

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07910

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e conferma del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 luglio 2012 è stata disposta, fino al 31 dicembre 2012, la proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e, la dott.ssa Matilde Mancini, attuale Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata confermata commissario straordinario dell'Istituto.

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it.

12A07898

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto ristorazione collettiva, riferito ai mesi di marzo e settembre 2012.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 luglio 2012, è stato determinato, a livello nazionale e a livello provinciale, il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto ristorazione collettiva - , riferito ai mesi di marzo e settembre 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A07901

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

Con decreto del 27 giugno2012, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia, dalla società Est Più S.p.A. alla società Est Reti Elettriche S.p.A.

12A07897

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 58 del 12 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 58 del 12 giugno 2012 ha affidato un incarico per prelievo di campioni di terreno e analisi di laboratorio;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012 parte prima.

12A07900

Approvazione dell'ordinanza n. 74 del 4 luglio 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 74 del 4 luglio 2012 ha affidato il servizio per l' "esecuzione di analisi archeologica delle carote provenienti dall'effettuazione di sondaggi a carotaggio continuo" necessario per la progettazione dell'intervento codice M-01 "Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla";

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 dell'11 luglio 2012 parte prima.

12A07904

Approvazione dell'ordinanza n. 72 del 2 luglio 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 72 del 2 luglio 2012 ha affidato il servizio per l' "esecuzione di analisi archeologica delle carote provenienti dall'effettuazione di sondaggi a carotaggio continuo" necessario per la progettazione dell'intervento codice M-01 "Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla";

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 dell'11 luglio 2012 parte prima.

12A07905

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-169) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
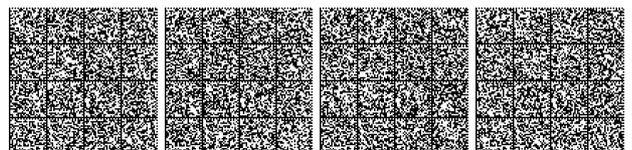
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.